

Vincenzo Colli

AUTOGRAFIA E AUTENTICITÀ. LA *SUBSCRIPTIO SUB SIGILLO* NEI *CONSILIA* DEI GIURISTI DEL TRECENTO*

1. NOTA INTRODUTTIVA

I sigilli personali, pur essendo funzionali all'identificazione del sigillante, tendono ad un tempo a segnalarne l'appartenenza ad un ceto o ad un gruppo di rilevanza sociale, presentando caratteristiche iconiche e semantiche costanti all'interno di questo gruppo¹.

Anche i sigilli degli appartenenti alla corporazione dei *doctores utriusque iuris* – o per meglio dire al ceto dei giuristi consulenti, dei *Rechtsgelehrte* – hanno mantenuto invariati i loro tratti caratteristici fra XIII e XV secolo, riproponendo nella maggior parte dei casi al centro della matrice il motivo del *doctor in cathedra*². Ambito privilegiato di applicazione di questo genere di sigillo, che si affermò come sigillo *autentico*, furono appunto i *consilia*, i pareri legali, composti dai *doctores* in forma di perizia tecnica per la soluzione di casi

* Nel vivo ricordo di mio fratello Carlo.

1. B. M. BEDOS-REZAK, *Ego, ordo, communitas: seals and the medieval semiotics of personality (1200-1350)*, in *Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter. Kunstgeschichte und Geschichte im Gespräch*, ed. M. SPÄTH, Köln-Weimar-Wien 2009, pp. 47-64, in part. pp. 52-54; R. WOLFF, «Siegel-Bilder»: Überlegungen zu Bildformularen und -ebenen am Beispiel italienischer Siegel um 1300, in *Die Bildlichkeit korporativer Siegel im Mittelalter*, pp. 149-166, in part. pp. 163-165; B. M. BEDOS-REZAK, *In search of a semiotic paradigm: the matter of sealing in medieval thought and praxis (1050-1400)*, in *Good impressions: Image and authority in medieval seals*, ed. N. ADAMS - J. CHERRY - J. ROBINSON, London 2008, pp. 1-7; per una semiotica sfragistica, cfr. EAD., *When ego was imago: signs of identity in the Middle Ages*, Leiden 2011; più in generale sul tema dell'individualizzazione nel medioevo, cfr. *L'individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité*, ed. B. M. BEDOS REZAK - D. IOGNA PRAT, Paris 2005.

2. R. WOLFF, *Autorität und Authentizität: Zum Verhältnis von Text und Siegel-Bild am Beispiel des Rechtsgutachtens Giovanni d'Andreas vom 9.5.1329*, in «Rechtsgeschichte» 13 (2008), pp. 60-79; da parte di Ruth Wolff si attende ora la pubblicazione di un repertorio dei sigilli che presentano la *imago in cathedra doctoris*, posti a fronte dei monumenti sepolcrali dei dottori che raffigurano la stessa scena.

controversi, ai quali furono apposti a garanzia della autenticità – e dunque dell'autorialità – del testo.

L'analisi delle prassi documentarie – le tecniche redazionali seguite dai giuristi consulenti nel corso della stesura dei *consilia*, approntando gli originali per l'invio ai richiedenti con l'apposizione del sigillo – e delle strategie di autoscrittura adottate dagli autori consentirà di ripercorrere alcune tappe di una evoluzione graduale, che ha visto passare in secondo piano il ricorso all'atto pubblico stilato da notaio, fino al suo progressivo abbandono nel corso del Trecento, quando si affermò l'uso da parte dei consulenti di formule di sottoscrizione autografa, provviste di efficacia autenticante e autocertificante, che accompagnano l'apposizione del sigillo. L'indagine s'incentra sul tema dell'autografia, e invero della sua rilevanza giuridica e processuale in rapporto all'applicazione del sigillo, e condurrà – come effetto collaterale – ad una definizione dei contesti autografici in funzione anche di una corretta identificazione delle mani / scritture dei consulenti. I *consilia* che si sottopongono a disamina – e i loro autori – sono spesso di area toscana, e alcuni dei manoscritti rilevanti che li contengono sono recentemente emersi nell'ambito del progetto CODEX - *Inventario dei manoscritti della Toscana*.

Dall'autenticità del testo, comprovata dalla presenza dell'impronta sigillare – e dall'autografia quanto meno della sottoscrizione – dipende l'autorialità, l'*auctoritas*³, che in questo ambito giuridico-scolastico dovrà intendersi anche nel senso di *auctoritas* dottrinale, riconosciuta ai *doctores*, siano essi docenti o soltanto membri dei collegi locali. Il parere dottorale può così assurgere al rango di fonte normativa da applicare nella soluzione del caso controverso. Si evocheranno alcuni aspetti della testualità nella composizione dei *consilia*, connessi all'attestazione di autografia – e di *auctoritas* – da parte del consulente in un contesto autentico.

Proprio i *consilia* autografi hanno aperto la strada negli ultimi decenni alla scoperta di autografi e idiografi delle opere esegetiche dei

3. Sul tema dell'autorialità nella produzione letteraria e documentale medievale, cfr. Auctor et auctoritas. *Invention et conformisme dans l'écriture médiévale*. Actes du colloque de Saint-Quentin-en-Yvelines (14-16 juin 1999), ed. M. ZIMMERMANN, Paris 2001. Nelle note che seguono, degli autori principali e di grande fama quali, ad esempio, Accursio, Dino del Mugello, Cino da Pistoia, Giovanni d'Andrea, Bartolo da Sassoferrato, Lapo da Castiglionchio sen., Baldo degli Ubaldi, ci si astiene dal fornire la bibliografia generale, estremamente vasta, potendo ricorrere alle voci che li riguardano in opere quali il DBI online (<http://www.treccani.it/biografie/>) e il DBGI.

loro autori⁴. Le strategie di autoscrittura in ambito scolastico ripropongono a loro volta il tema dell'autorialità e autenticità dei testi nel corso dell'approntamento di codici d'autore e della pubblicazione delle opere giuridiche. Ma anche in questo ambito non si perse di vista il modello *sigillare* elaborato dai giuristi per l'emissione dei *consilia*.

2. AUCTORITAS E AUTENTICITÀ DEL TESTO: IL SIGILLO DEI GIURISTI CONSULENTI COME SIGILLO AUTENTICO

I sigilli degli appartenenti alla corporazione dei *doctores utriusque iuris*, dei giuristi consulenti, si sono affermati come sigilli *autentici* da un punto di vista diplomatico, sotto l'influsso della dottrina canonistica e processualistica duecentesca⁵. Ciò trova espressione anche a livello iconografico – come è stato posto in luce dalle recenti indagini di Ruth Wolff – nel ricorrente *Bildformular*: la rappresentazione del *doctor in cathedra* al centro della matrice, ritratto di scorcio assiso nell'atto di tenere la sua lezione dinanzi al libro aperto, con indicazione del nome del sigillante sul bordo⁶. L'autenticità del sigillo è data infatti anche dall'immediata percezione dell'appartenenza del sigillante ad un ceto di alto rango sociale, in base all'immagine che lo ritrae quale persona *magnae opinionis et fidei*⁷. Nell'ambito dei *consilia*, il sigillo parlante dei *doctores* assicura la sua efficacia

4. V. COLLI, *A proposito di autografi e codici d'autore dei giuristi medievali (sec. XII-XIV)*, in *Iuris Historia. Liber amicorum Gero Dolezalek*, ed. V. COLLI - E. CONTE, Berkeley CA 2008, pp. 213-247; sugli autografi medievali, sia scolastici che umanistici, si possono ricordare recenti raccolte di studi: *Gli autografi medievali. Problemi paleografici e filologici*. Atti del convegno di studio (Erice, 25 settembre - 2 ottobre 1990), ed. P. CHIESA - L. PINELLI, Spoleto 1994; relativo ad autori non giuridici J. HAMESSE, *Les autographes à l'époque scolastique. Approche terminologique et méthodologique*, in *Gli autografi medievali*, pp. 179-205; «Di mano propria». *Gli autografi dei letterati italiani*. Atti del convegno internazionale (Forlì, 24-27 novembre 2008), ed. G. BALDASSARRI *et al.*, Roma 2010; *Medieval Autograph Manuscripts*. Proceedings of the XVIIth Colloquium of the Comité International de Paléographie Latine, held in Ljubljana, 7-10 september 2010, ed. N. GOLOB, Turnhout 2013. Alla scrittura dei giuristi è dedicata una breve digressione nell'Appendice III.

5. Sull'*authenticum*, cfr. M. WELBER, *I sigilli nella storia del diritto medievale italiano*, in G. C. BASCAPE, *Sigillografia: il sigillo nella diplomazia, nel diritto, nella storia, nell'arte*, vol. 3, Milano 1984, pp. 181-228; sui sigilli dei giureconsulti, cfr. *Ibid.*, vol. 1, Milano 1969, p. 387.

6. WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 66-71; ID., *Siegel-Bilder*, pp. 164-165.

7. Per un riconoscimento dell'autenticità del sigillo dei giuristi innanzi tutto in base a criteri iconografici, cfr. WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 76-77.

autenticante innanzi tutto in rapporto all'*auctoritas*⁸, all'autorialità del testo, e ne garantisce la rilevanza anche nell'ambito di un procedimento giudiziario.

La maggior parte dei *consilia* di ambito processuale che ci sono pervenuti si possono ricondurre a due generi principali: quelli emessi dal consulente per incarico di una istanza giudiziaria, per la soluzione di casi controversi e per l'individuazione della norma da applicare al caso particolare (*consilium sapientis iudiciale*), e quelli emessi su richiesta di parti processuali (*consilium pro parte*), che li allegano in giudizio, proponendo così al giudice un'ipotesi di soluzione della causa, per lui in questo caso non vincolante. La tipologia dei testi tuttavia è varia e si ebbero *consilia sapientis* anche su richiesta di istanze non giudiziarie, soprattutto su questioni di carattere amministrativo e feudale⁹.

L'autenticità del sigillo parlante ha rappresentato la premessa indispensabile dell'evolversi dell'istituto processuale del *consilium* e del mutamento intervenuto nel corso del tempo delle prassi documentarie in

8. *Ibid.*, pp. 78-79; Ruth Wolff pone in luce come l'autenticità del sigillo dei consulenti – da cui dipende la funzione autenticante – sia data dalla *fides* del sigillante in base anche alla riconoscibilità del suo rango e alla notorietà (*sigilla nota*) del motivo iconografico ricorrente nei *signa* degli appartenenti al ceto dei *doctores*.

9. Per una tipologia dettagliata delle varie ipotesi di *consilia*, oltre ai due tipi principali, cfr. M. ASCHERI, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune. Il paradosso del consilium sapientis*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, ed. M. ASCHERI - I. BAUMGÄRTNER - J. KIRSHNER, Berkeley 1999, pp. 11-53, in part. pp. 15-17; in sintesi una tipologia dal punto di vista diplomatico e del *layout* dei *consilia* anche in WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 60-61. In alcuni archivi comunali si sono conservati molti *consilia sapientis iudicialia* rilasciati da dottori locali e giudici cittadini, che furono registrati o, se originali, inseriti tra gli atti processuali podestarili; la vasta documentazione duecentesca di area bolognese e perugina è stata oggetto di recenti studi, cfr. M. VALLERANI, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome – Moyen Age» 123 (2011), pp. 129-149; si tratta di *consilia* in prevalenza di argomento procedurale, che nella maggior parte dei casi essendo relativi a questioni preliminari portavano ad una interruzione dei processi avviati dinanzi ai magistrati forestieri, venendo a rappresentare una forma di controllo sull'operato di questi da parte del ceto locale dei giuristi, *Ibid.*, pp. 130-136, 138-141. L'aspetto delle prassi documentarie resta al riguardo tuttora in gran parte da indagare (cfr. *infra* nota 19); si possono equiparare ai *consilia iudicialia* anche quelli, di regola collettivi, emessi su richiesta di istanze amministrative e politiche di ambito comunale, *Ibid.*, pp. 137-138. Il ruolo politico dell'attività consulente, spesso collegiale, di *iudices* e *doctores* negli ordinamenti podestarili è ora oggetto di approfondita disamina in S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006. Sono *consilia iudicialia* di argomento procedurale, spesso collettivi, quelli rilasciati per l'Inquisizione il cui testo, che si è conservato in copia nei *manualia inquisitorum* che li hanno recepiti, è ora edito da R. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale (1235-1330)*, Bologna 2011. Le prassi documentarie adottate per la redazione degli originali di questi *consilia*, nei casi in cui risultino riconoscibili o desumibili, sembrano aver corrisposto a quelle in uso in altri ambiti, giudiziari e comunali, della produzione consiliare coeva (cfr. *infra* note 16, 19, 27).

uso da parte dei consulenti per la redazione degli originali. Negli originali in redazione notarile il sigillo del *doctor* – come una duplice autenticazione – risulta in genere appeso all'atto pubblico dal notaio estensore, con delle cordicelle nel margine inferiore della pergamena, prassi ancora in uso nei primi decenni del Trecento¹⁰. Negli originali a cura del consulente il sigillo è impresso direttamente sulla carta in calce al testo – in genere a lato o sotto la sottoscrizione autografa, che tuttavia non sempre è presente nelle varie epoche – o, in mancanza di spazio, sul verso della carta.

Fino alla metà del Trecento hanno convissuto varie prassi documentarie e strategie di autoscrittura da parte dei consulenti – cui si farà riferimento nel corso dell'esposizione – nell'ambito delle quali, in presenza di sigillo autentico, l'autografia stessa verrà a porsi a garanzia di autenticità e di *auctoritas* in assenza di redazione notarile. Il mutamento delle prassi documentarie nella redazione degli originali culmina già nei primi decenni del Trecento nella comparsa di formule di sottoscrizione autografa fuori testo, autocertificanti e autenticanti, che indicano il nome dell'autore (in forma soggettiva: «Ego dico et consulo...») facendo riferimento all'apposizione del sigillo e in molti casi all'autografia¹¹. Talvolta il *doctor* disponendo di personale di segreteria alle sue dipendenze, oppure quando il *consilium* fu stilato in ambito giudiziario, si è limitato ad apporre in forma autografa soltanto la sottoscrizione accompagnata dal sigillo. Nel secondo Trecento – epoca dell'apogeo di questo genere di testi, che ha visto un aumento della loro produzione imposto dall'evoluzione degli ordinamenti giudiziari cittadini – i *consilia* hanno ormai assunto tratti costanti, rispondenti alle mutate prassi documentarie nella redazione dottorale degli originali e al definitivo abbandono della redazione notarile, tratti che saranno

10. M. ASCHERI, *Analecta manoscritta consiliare*, in «Bulletin of Medieval Canon Law» 15 (1985), pp. 61-94; ora in ID., *Giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna (secoli XI-XVIII)*, Stockstadt am Main 2009, pp. 279*-315*, che offre numerosi esempi di questo genere corredati da immagini; WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 74-75.

11. Richiama l'attenzione sull'emersione di questo genere di formule di sottoscrizione nel secondo Trecento M. ASCHERI, *I consilia come acta processuali*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta, secc. XII-XV)*. Commission Internationale de Diplomatique, X Congresso Internazionale (Bologna, 12-15 settembre 2001), ed. G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2004, pp. 309-328, con tavv., in part. pp. 321 sgg.; M. ASCHERI, *Il consilium dei giuristi medievali*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, ed. C. CASAGRANDE - C. CRISCIANI - S. VECCHIO, Firenze 2004, pp. 243-258, in part. pp. 252 sgg.; anche in ASCHERI, *Giuristi e istituzioni*, pp. 263*-278*.

mantenuti in maniera pressoché invariata fino al tramonto di questo istituto processuale nella prima età moderna.

3. AUTOGRAFIA DEI *CONSILIA* E PRASSI SIGILLARE TRA DUECENTO E TRECENTO

Benché negli ordinamenti comunali le prassi autografiche abbiano incontrato ampio sviluppo già nel secolo XII e in questa epoca si sia già ampiamente affermato il ricorso ai *consilia* in vari contesti istituzionali¹², per questa fase d'avvio dell'istituto non si sono conservati né originali autografi, né *consilia* in redazione notarile.

La più antica attestazione, finora nota, di autografia della sottoscrizione di un giurista docente del secolo XII, risale al 1192. Fu invero apposta a un lodo, una sentenza arbitrale, da «Baçianus, Bononiensis ecclesie canonicus et iuris canonici magister dictus», che in questo caso non agiva come consulente, bensì come «arbiter utriusque partis sumptus»: «hanc sententiam protuli et manu mea subscripsi». A quella del consulente segue, dopo uno spazio lasciato volutamente in bianco per l'apposizione di altre sottoscrizioni non più avvenuta, la sottoscrizione del notaio rogante l'atto: «Ego Johannes sacri palatii notarius interfui et supra scripsi et emendavi et correxi». L'atto pare essere stato stilato dal notaio in presenza dell'autore, in base al testo da questi redatto *in scriptis*, dopo che ne era stata data lettura nella sua scuola¹³. La prassi documentaria di quest'epoca contiene *in nuce*

12. Si rinvia agli *excursus* sui *consilia* del secolo XII, conservatisi in minima parte, offerti da: ASCHERI, *Il consilium*, pp. 247-249; ID., *Consilia come acta*, pp. 312-316.

13. ASF Diplomatico, Passignano, S. Michele (Badia, Vallombrosani) 1192 Aprile 20; riprod. digitale sul sito ASF, *Diplomatico pergamene (sec. VIII-XIV)*; il testo del lodo è edito da A. BELLONI: Giovanni Bassiano. «Bononiensis ecclesie canonicus et iuris canonici magister dictus» giudice e «arbiter», in «Ius Commune» 21 (1994), pp. 45-77; alle pp. 72-77 l'edizione del testo; a p. 77 è riprodotta la sottoscrizione autografa di Baçianus. Dopo una formula iniziale che afferma che sentenze e lodi «scripture testimonio debeant commendari», l'autore apre in prima persona: «Ego magister Baçianus assumptus arbiter de omnibus controversiis...»; una volta indicati gli estremi della causa e le parti contendenti: «predictas controversias adnotavi et in scriptis redegei; que tales sunt, sicut in libellis eorum continentur»; dopo l'esposizione del contenuto dei libelli, segue il dispositivo (§14): «Visis et auditis instrumentis, atestationibus, allegationibus, et rationibus et confessionibus utrius partis et diligenter prout michi possibile fuit inspectis, habito etiam plurium sapientum consilio... dominum Gregorium abbatem de Passignano et priorem de Sancto Signori qui pro tempore fuerit condemnno»; segue poi ad una lunga elencazione degli allegati, di cui fu presa visione, l'escatocollo (§26): «Actum in civitate Bononie. Recitatum in scolis magistri Baçiani. In presentia... et aliorum plurium centum»; in fine formula di sottoscrizione di Baçianus, in cui si fa riferimento all'autografia: «Ego Baçianus, Bononiensis ecclesie canonicus et iuris canonici

elementi che emergeranno nei secoli avvenire: il notaio è chiamato in questo caso a comprovare l'autenticità del testo redatto *in scriptis* dall'autore, posto a base della sua trascrizione.

Consilia originali autografi si sono conservati a partire dalla metà circa del Duecento. Nel corso di questo secolo furono sviluppate dai giuristi consulenti strategie di autoscrittura per la redazione di *consilia sapientis* rilasciati direttamente all'autorità richiedente. Il luogo dell'autografia di questi *consilia* si colloca dunque in uno spazio pubblico, a diretto contatto con le istituzioni comunali o ecclesiastiche che avevano dato l'incarico al consulente. La gran parte dei *consilia* duecenteschi pervenuti appartengono agli ultimi decenni del secolo.

A questa stessa epoca risale anche la maggior opera processualistica medievale, lo *Speculum iudiciale* di Guillaume Durand, che – richiamandosi del resto alla prassi allora in uso – propone la *forma*, il modello testuale, cui i consulenti dovevano attenersi nella stesura e redazione dei *consilia*, e prevede l'indicazione dell'autore («Consilium mei...» e simili) in apertura del testo, dopo l'eventuale riproposizione in sintesi del *casus questionis*¹⁴.

Un importante *corpus*, che si estende dal 1246 al 1312 e comprende un centinaio di *consilia* autografi provenienti da San Gimignano, è stato edito in anni recenti da Monica Chiantini¹⁵. Si tratta appunto di *consilia sapientis*, rilasciati in ambito giudiziale, in taluni casi addirittura

magister dictus, de voluntate utriusque partis arbiter sumptus, hanc sententiam protuli et manu mea subscripsi»; cui segue la sottoscrizione del notaio: «Ego Johannes sacri palatii notarius interfui et supra scripsi et emendavi et correxi». Si noti che Annalisa Belloni riconosce nel canonista bolognese Baçianus, estensore del lodo, proprio Iohannes Bassianus, il caposcuola bolognese, più noto come civilista e autore dei quattro *consilia* coevi, trasmessi in manoscritti di ambito universitario, editi da EAD., *Giovanni Bassiano consulente*, in «Ius Commune» 21 (1994), pp. 78-148.

14. Il brano corrispondente dello *Speculum iudiciale* è citato da ASCHERI, *Le fonti e la flessibilità*, p. 25 nota 38, che lo ha trascritto: «Consilium nostrum, scilicet nostri talis et mei talis, in questione que inter talem et talem et coram tali vertitur, cuius questionis tenor talis est etc. (pone totam questionem), tale est: Dicimus enim quod talis est condemnandus, vel talis absolvendum. Vel sic: Consilium mei B. super exceptionibus propositis per E. coram D. iudice, que tales sunt, coram vobis domine etc. talis est: Dico enim primam exceptionem, que sic incipit etc. amittendam [sic] non esse; vel dico eis non obstantibus esse testes aperiendos, vel exceptionem admittendam, vel iudicem gravasse et similia»; sul codice d'autore dello *Speculum* e l'epoca della pubblicazione dell'opera, cfr. V. COLLI, *Lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand: codice d'autore ed edizione universitaria*, in *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, ed. V. COLLI, Francoforte sul Meno 2002, pp. 517-566, con tavv.; anche in ID., *Giuristi medievali e produzione libraria. Manoscritti – autografi – edizioni*, Stockstadt am Main 2005, pp. 3*-52*.

15. M. CHIANTINI, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1997; in particolare sui *consilia* rilasciati *incontinenti*, *Ibid.*, p. XXXIII.

incontinenti e in genere a breve distanza di tempo dal ricevimento del quesito, all'autorità istituzionale richiedente. Ciò veniva a rendere superfluo l'intervento autenticante del notaio e la *rogatio* di un atto pubblico, bastando il sigillo del consulente – di cui più spesso si sono conservate soltanto tracce – ad attestarne ad un tempo l'autenticità e in questo caso l'autografia. Il loro testo ripropone il modello accolto nella trattatistica. Il consulente indica il proprio nome in apertura (*Consilium mei...*), premettendo talvolta una sommaria esposizione del *casus questionis*, e in fine al testo a conclusione della sua argomentazione colloca un dispositivo espresso in forma soggettiva (del tipo: ... *Ego consulo...*; e simili), senza far ricorso a formule di sottoscrizione¹⁶.

Nella prassi documentaria bolognese coeva – di certo ben nota al Durand che fu a lungo attivo a Bologna – si riscontra un'analoga *forma* del testo dei *consilia*, facendo ricorso all'autografia, accompagnata dal sigillo in assenza di formule di sottoscrizione in diversi contesti istituzionali. A questo genere di *consilia* appartiene anche l'originale di Accursio che può considerarsi autografo, attualmente disperso, ma pervenuto in una riproduzione fotografica. Fu rilasciato a favore dei frati di San Domenico di Bologna – presso il cui archivio era stato conservato in una busta – nel corso di una controversia con il comune, forse su richiesta di un'istanza ecclesiastica¹⁷. Analoga prassi redazionale

16. Fu questa la prassi seguita un po' ovunque nell'Italia centro-settentrionale per la redazione dottorale dei *consilia iudicialia* nella seconda metà del Duecento, anche a Milano, cfr. A. GROSSI, *Consilium sapientis* e giurisperiti a Lodi tra Duecento e Trecento, in «Archivio storico lombardo» 130 (2004), pp. 11-71, in part. pp. 27-28; tuttavia a Lodi nel Duecento all'interno delle sentenze il testo dei *consilia iudicialia* fu riportato in terza persona (cfr. *infra* nota 19). Negli ultimi decenni del secolo, dopo il 1270 circa, anche nell'ambito dell'Inquisizione si assiste con maggiore frequenza al ricorso a consulenti laici esterni, talora *doctores* di vasta fama, cfr. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, pp. 259-260 (cfr. *infra* note 19 e 27); ma in questo ambito non sono finora emersi *consilia* autografi; nei testi editi da Parmeggiani tuttavia sono riconoscibili alcuni *consilia iudicialia* rilasciati in redazione dottorale, probabilmente autografa, in forma soggettiva priva di formule di sottoscrizione, come quelli coevi di San Gimignano; cfr. *Ibid.*, nr. 21-22 (Francesco di Accursio), nr. 23 (Iacopo Bonacosa, *super eodem*), nr. 39 (Raniero da Reggio, *super eodem* 38), nr. 42 (Forteguerra), e forse il nr. 45 (Giacomo Cutica da Milano); ma più spesso si possono presumere redazioni notarili con appensione del sigillo del consulente (cfr. *infra* nota 27); un intervento notarile forse vi fu anche per i *consilia* rilasciati da cardinali e ecclesiastici dell'Inquisizione o della curia (cfr. *Ibid.* nr. 8, 10, 12-20, 33, 34, 35), ma non si può definire con certezza la prassi seguita nei singoli casi.

17. Il *consilium accursiano* (TAV. I) è riprodotto ed edito da G. LIVI, *Dante e Bologna*, Bologna 1921, pp. 124-125, l'edizione a p. 166; che lo ha descritto come «sulla restituzione del mal tolto alla chiesa da parte del comune». Per quanto è visibile attualmente nella riproduzione, pare privo del *casus* e, dalle succinte note descrittive dell'editore, non si evince la presenza di tracce del sigillo (che del resto poteva essere stato apposto sul *verso*), ma potrebbe trattarsi di un semplice ritaglio di foglio;

si riscontra anche nel *consilium* autografo di Francesco di Accursio, all'interno di un gruppo di pareri databili 1282-1284, opera di autori di area bolognese, emersi da recenti scavi archivistici relativi alla Toscana meridionale, che furono rilasciati su richiesta di un'istituzione amministrativa¹⁸. Non paiono discostarsi in maniera sostanziale da questo modello testuale anche gli originali e gli autografi di *consilia iudicialia* bolognesi rinvenuti da Hermann Kantorowicz all'interno dei registri podestarili di atti processuali¹⁹.

un particolare dell'immagine è riprodotto anche da G. MORELLI, s.v. Accursio, in *Autographa*, voll. I.1-2, II.1, ed. G. MURANO, Bologna-Imola 2012-2018: I.1, p. 19; si noti che la *additio* apposta ad integrazione di un libello, riprodotta *Ibid.*, pp. 20 sgg., fig. 12, attribuita da Morelli alla penna di Accursio, è palesemente di una mano diversa da quella del *consilium* autografo; in ogni caso non può considerarsi compito del *doctor* consulente – tanto più se del calibro di Accursio – quello di stilare un libello o altri atti processuali, di competenza dei procuratori legali delle parti in causa, notai di professione. Erano, infatti, i tanti notai attivi nei tribunali podestarili che animando le aule giudiziarie redigevano gli atti processuali da allegare nelle cause; tra questi anche i quesiti, i *casus*, che il giudice sottoponeva ai giureconsulti richiedendo un *consilium*, cfr. VALLERANI, *Consilia iudicialia*, p. 132.

18. I *consilia* sono stati identificati, descritti ed editi criticamente da M. MORDINI, *I consilia di Benincasa d'Arezzo, Guido da Suzzara e Francesco d'Accursio sul Castrum seu Castellare Montisrotundi*, in «Studi senesi» 124 (2012), pp. 226-292; che ha indagato il contesto giuridico-politico, la successione feudale del castello di Monterotondo, e le prerogative del comune di Massa (attuale Massa Marittima), per il quale furono composti, analizzando l'argomentazione adottata dai consulenti. Si tratta di *consilia sapientum* richiesti da una autorità amministrativa e non giudiziaria, il comune di Massa, che formavano un plico confluito in ASSi, Capitoli 10, ff. 80r-88v, contenente oltre al *consilium* di Francesco (f. 85r-v) e la *forma questionis*, anche un *consilium* di Guido da Suzzara, privo d'impronta sigillare, e uno di tre giudici locali; cui si aggiunge ai ff. 9r-10v il parere di Benincasa d'Arezzo relativo allo stesso caso; a f. 86v, trasposto nell'attuale fascicolazione, si notano tracce del sigillo circolare di chiusura del plico con impronta di cordicelle, cui è stata preposta la rubrica: «Consilia habita a sapientibus super facto Montis Rotundi». Il *consilium* di Francesco di Accursio (f. 85r-v) – la cui mano posata è di una certa eleganza (TAV. II) – risulta vergato su una facciata di carta singola, cucita all'interno del fascicolo e danneggiata in corrispondenza delle piegature verticali, che presenta sul *verso* tracce di due sigilli; quello presumibilmente del consulente di forma ogivale e uno circolare che pare corrispondere a quello di chiusura a f. 86v; si rilevano anche interventi correttivi; il testo del *consilium* inizia dopo il *casus* della stessa mano sul dodicesimo rigo; riproduzioni di questi *consilia* di Guido da Suzzara e Francesco di Accursio ora in *Autographa*, I.2, p. 25 fig. 9 e p. 35 fig. 12, nelle rispettive voci che si devono alla curatrice.

19. H. U. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, vol. 1: *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des 13. Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907, pp. 117-120; che rileva la registrazione e allegazione di *consilia* nei registri di atti processuali podestarili (*libri diversarum scripturarum*) e persino registrazioni autografe di essi all'interno dei *libri testium*, ritenendo che ciò richiedesse la presenza del consulente in tribunale; sono assenti invece nei *libri accusationum*. Kantorowicz (*Ibid.*, p. 119) osserva che il testo dei *consilia* contenuti nei registri presenta talvolta un tessuto argomentativo, benché non corredato da allegazioni di fonti giuridiche, mentre più spesso è limitato al solo dispositivo; cfr. VALLERANI, *Consilia iudicialia*, p. 141, che ha denominato questi casi *consilium* breve; analoghe varietà tipologiche si riscontrano anche nel testo dei *consilia* recepiti nei manuali degli inquisitori, cfr. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, pp. XIV-

L'adozione di strategie di autoscrittura, rinunciando all'intervento di un notaio nella redazione dell'originale, anche in ambito diverso da quello giudiziale, ha indotto i consulenti ad appropriarsi della terminologia notarile, introducendo in fine al testo una formula di *roboratio* che fa riferimento all'appensione o apposizione del sigillo, in dipendenza del materiale del supporto, pergamena o carta, indicazione richiesta affinché l'autenticazione possa avere effetto. Il giurista viene pertanto ad assumere un ruolo autenticante – di pertinenza del notaio – e attesta l'autografia e l'autorialità del testo sul presupposto dell'autenticità del sigillo, preparando così il terreno all'introduzione in seguito di formule di sottoscrizione fuori testo. Tra gli autografi duecenteschi di San Gimignano, privi di *subscriptio*, talvolta sono presenti in fine formule di corroborazione (quali ad esempio: «actitata... nostri sigilli munimine roborata...»; «et hoc est meum consilium quod duxi sigillo proprio muniendum»), nel caso in cui il consulente abbia emesso e inviato il *consilium* da fuori città²⁰. Quello del ricorso a formule di *roboratio* accompagnate dal sigillo, in assenza di notaio, cui si assiste nel corso del Duecento, è da considerarsi un contesto autografico²¹.

xv. Tuttavia non deve perdersi di vista il fatto che le registrazioni dei *consilia* contenute nei registri podestarili, dopo che il giudice ne aveva data lettura, erano in funzione della redazione del processo verbale che veniva poi inserito nel corpo della sentenza, e perciò riproducevano soltanto il dispositivo, corrispondente alla soluzione della causa, cui il giudice doveva attenersi; nelle sentenze lodigiane il testo dei *consilia* emessi «visis allegationibus utriusque partis» è riprodotto integralmente; infatti il processo era istruito dallo stesso consulente alla cui presenza si svolgeva il contraddittorio tra le parti, cfr. GROSSI, *Consilium sapientis* e giurisperiti, pp. 16-18. I rilievi relativi all'assenza di motivazione nei *consilia iudicialia* a Bologna in G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, vol. I (*Secoli XII-XIII*), Milano 1958, pp. 263-295, si fondano sull'analisi di sentenze edite nell'ambito del *Chartularium Studii Bononiensis*; che del testo dei *consilia* accoglievano al loro interno soltanto il dispositivo. Gli originali in questi casi non si sono conservati, ma si può presumere che il testo consegnato dal consulente fosse quanto meno provvisto di una pur breve premessa argomentativa, che non fu registrata dopo che ne era stata data lettura; come del resto è riscontrabile negli altri esempi di *consilia* originali bolognesi coevi, già segnalati da Kantorowicz, oltre che in quelli di San Gimignano. I *consilia iudicialia* di argomento procedurale composti per l'Inquisizione da giuristi bolognesi, tra cui Dino del Mugello, sono di solito ampiamente motivati, anche con allegazioni di fonti giuridiche, cfr. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, pp. XXV-XXVII; più in generale sulla presenza della motivazione nei *consilia sapientis iudicialia*, richiesta dalla normativa statutaria, cfr. CHIANTINI, *Il consilium sapientis*, pp. XVIII-XX.

20. CHIANTINI, *Il consilium sapientis*, p. XXXII, nota 5; le *roborationes* di questi *consilia* si prendono in esame più da vicino nell'Appendice I.

21. Il lessico della *roboratio* si riscontra, nell'ambito degli escatocolli e delle formule con cui si prevede l'appensione dei sigilli, anche nel testo di alcuni *consilia iudicialia* in redazione notarile, rilasciati per l'Inquisizione nell'ultimo quarto del Duecento da giuristi di area bolognese e

Questa prassi era ancora diffusa nel primo Trecento²², e se ne è avvalso persino Riccardo Malombra in un suo *consilium* autografo, di ambito extragiudiziale, relativo alla revoca delle concessioni imperiali alla repubblica veneta, che si conclude con una formula facente espresso riferimento all'autografia del testo: «Et prout superius sigilatim scriptum est consilium est mei Rizardi supradicti manu quidem mea scriptum meique sigilli munim<in>e roboratum»²³.

Nei primi decenni del Trecento nell'ambito dei *consilia iudicialia*, anche in area bolognese, persistono prassi di autoscrittura (talvolta totale) in presenza del sigillo del consulente, ma all'epoca si è affermata ormai l'aggiunta in fine di una sottoscrizione autografa fuori testo, che accompagna richiamandola l'apposizione del sigillo, pur ricorrendo ancora l'indicazione del nome dell'autore in apertura e la forma soggettiva secondo il modello duecentesco. Ad esempio, tra i pareri legali consegnati al vicario del vescovo di Faenza nel terzo decennio del Trecento che compongono una sezione del ms. BCAr 345, codice di provenienza camaldolese, si rinviene un *consilium* di Giovanni d'Andrea (ff. 3r-v, 6r-v), eseguito da altra mano, che presenta in calce la formula di

padovana, editi in PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, ai nr. 30, 31, 36, 37, 38. Per qualche approfondimento sulla prassi duecentesca e a proposito dei *consilia* di Dino del Mugello, caposcuola della scienza giuridica bolognese post-accursiana, si veda l'Appendice I.

22. Le formule di corroborazione, nel primo Trecento, ricorrono talvolta anche in contesti non autografici, quali i *consilia* collettivi; si può richiamare l'esempio offerto dal testo edito in ASCHERI, *Analecta*, pp. 64 sgg. nr. 6, App. I, pp. 77-80 (Bologna, 1313?); *consilium* sull'interpretazione dei patti tra gli Angiò e il castello di Monti nel contado di San Gimignano, pervenuto in una copia non notarile, su supporto membranaceo, di scarsa qualità con evidenti interventi correttivi, tuttavia autenticata coll'apposizione del sigillo dai consulenti (tracce); presenta in fine la formula di corroborazione all'interno di una sottoscrizione collettiva: «Nos Jacobus de Belviso et Jacopus de Butrigariis legum doctores consulimus ut suprascriptum est, et ad ipsius rei certitudine presentem paginam fecimus nostrorum sigillorum munimine roborari. Et pro nostro salario recepimus florenos octo auri».

23. Il testo di questo originale autografo è edito in E. BESTA, *Riccardo Malombra, professore nello studio di Padova, consultore di stato in Venezia*, Venezia 1894, pp. 80-82 (XV), con riproduzione fotografica fuori testo della pergamena; Besta ha edito molti altri *consilia* del Malombra – che in genere presentano l'indicazione dell'autore in principio secondo la *forma* duecentesca – in base a copie di registri d'archivio, nella sezione «Documenti ad illustrazione della parte seconda», *Ibid.*, pp. 77-115; uno di questi presenta in fine una formula che evoca il lessico notarile della *roboratio*: «Et hoc est consilium mei Ricardi predicti, solum deum et iustitiam habentis pro oculis, in quorum omnium firmitate [sic] et fidem pleniorum huic cartule meum sigillum impressi», *Ibid.*, pp. 87-88 (XVII); si noti anche in questo contesto il riferimento alla *fides* e alla *firmitas*. L'autenticità del sigillo in questo ambito e in rapporto al *consilium* del Malombra è dimostrata da WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 77-78 e nota 56, con trascrizione della sottoscrizione; per la descrizione del sigillo, *Ibid.*, pp. 70-71; riproduzioni del sigillo e dell'autografo ora in E. GIAZZI, s.v. Riccardo Malombra, in *Autographa*, I.2, pp. 66-72 figg. 22 e 22a.

sottoscrizione autografa (f. 6r)²⁴: «Sic dico et consulo ego Io. Andree huic cedule meum faciens sigillum apponi» (sul verso le tracce del sigillo). Inoltre, un *consilium* autografo di Giovanni Calderini (f. 20r-v)²⁵, vergato *incontinenti* sul foglio della richiesta, è stato sottoscritto dall'autore con una formula analoga (f. 20v): «Et sic videtur dicendum michi Iohanni Caldar(ini) huic [*cancell. <cedu.>*] scripture meum apponens sigillum consuetum» (segue sigillo in cera rossa). Queste formule di sottoscrizione si limitano a segnalare l'apposizione del sigillo, con un tenore semplificato rispetto a quelle adottate dagli stessi autori in altri contesti documentali (di cui torneremo a parlare)²⁶.

4. TRA AUTOGRAFIA DEL NOTAIO E AUTOGRAFIA DEL CONSULENTE: LA TESTIMONIANZA DELL'AUTENTICITÀ DEL *CONSILIUM*

Accanto alla persistenza della *roboratio* e ai primi esempi di emersione delle formule di sottoscrizione in contesti di redazione dottorale di *consilia* rilasciati a pubbliche autorità, sull'altro versante dei *consilia pro parte*, nella documentazione finora nota per il primo Trecento, sembrano ormai consolidate le prassi non autografiche e la redazione notarile degli originali. La redazione dei *consilia* in forma di

24. Del ms. BCAr 345, è disponibile una descrizione online, nell'ambito del progetto CODEX - *Inventario dei manoscritti medievali della Toscana*, con immagini rilevanti. Il particolare della sottoscrizione autografa del d'Andrea è riprodotto anche da MURANO, s.v. Giovanni d'Andrea, in *Autographa*, I.1, p. 44 (senza didascalia), con citazione del codice a p. 49. A f. 3r: *inc.* «Biondus quondam Merenghi in ultimis constitutus... (f. 3v) Ego Iohannes Andree super themate predicto consultus... - (f. 6r) inhumaniter agraventur [*segue subscr.*]». In mezzo ai fogli col testo del d'Andrea (ff. 3r-v, 6r-v) risulta inserito un bifolio (ff. 4r-5v) contenente un *consilium* di Paolo Liazari (con testo autografo a f. 5r).

25. Il *consilium* del Calderini nel codice aretino (la sottoscrizione a f. 20v: TAV. III), in tema di elezione, è segnalato anche da A. BARTOCCI, s.v. Giovanni Calderini, in *Autographa*, I.1, p. 80; l'*incipit* del testo autografo a f. 20r: «Ad dubia suprascripta de quibus petitur consilium a me Iohanne Caldar(ini) decretorum doctore dicendum videtur quantum ad primum quod inspectis verbis constitutionis supposite non datur suffraganeis potestas condendi constitutionem...»; lo stesso testo è stato trascritto anche ai ff. 151v-152v di questo manoscritto.

26. L'uso di denominare metonimicamente «cedula», *schedula*, foglio volante, il *consilium* approntato per l'invio pare corrispondere ad una prassi bolognese; ad esempio, nella sottoscrizione autografa di Paolo Liazari, in: ASF, Diplomatico, Normali, Volterra, Comune 122, contenente anche una breve aggiunta al testo non autografo, ricorre la formula: «faciens huic cedule et consilio meum sigillum apponi»; riprod. digitale sul sito ASF, *Diplomatico pergamene (sec. VIII-XIV)*; Belviso e Bottrigari usano invece il termine «pagina», cfr. *supra* nota 22; Malombra parla di «cartula», cfr. *supra* nota 23. Il richiamo all'apposizione del sigillo nella sottoscrizione era un presupposto della sua valenza autenticante, cfr. *infra* nota 35.

atto pubblico, su supporto membranaceo, e la autenticazione notarile del loro testo, accompagnata dall'appensione dei sigilli dei consulenti, potrebbe sembrare addirittura la prassi predominante all'inizio del Trecento, quanto meno questa è la tipologia finora rinvenuta con maggiore frequenza. Ma i fondi d'archivio attendono ancora uno spoglio sistematico. Una serie di *consilia* originali di questo genere sono stati portati alla luce dalle indagini di Mario Ascheri: si tratta per lo più di *consilia pro parte*, composti in prevalenza in area toscana e bolognese da alcuni giuristi di spicco del primo Trecento – tra cui Giovanni d'Andrea e Giovanni Calderini – e conservati all'interno di archivi monastici o di istituzioni²⁷.

Tuttavia anche queste strategie documentarie possono considerarsi ben più risalenti e coesistenti sin dalle origini con le prassi di autoscrittura, ma la scarsità della documentazione di cui disponiamo per il primo Duecento non consente di trarre un bilancio definitivo. La prassi di affidare all'atto pubblico la redazione dell'originale da allegare

27. Tra i *consilia* del primo Trecento, descritti e in parte editi da ASCHERI, *Analecta*, pp. 61-70, nr. 1-15, e Appendice I-V, pp. 77-94, si possono segnalare i *consilia* in redazione notarile: nr. 7 (Boncio, 1313; pp. 65 sgg., App. II, pp. 80-83); nr. 9 (Giovanni d'Andrea, 1315; p. 66); nr. 10 (varii, 1327; p. 67); nr. 12 (Giovanni d'Andrea *et al.*, 1329; p. 68, App. IV, pp. 86-92); nr. 14 (Lapo da San Miniato, 1349; p. 70); nr. 15 (Giovanni Calderini, 1354; p. 70); gli originali non notarili: nr. 6 (Jacopo da Belviso e Jacopo Bottrigari, 1313?; pp. 64 sgg., App. I, pp. 77-80); nr. 11 (Alberto Rosoni *et al.*, 1322-26; pp. 67 sgg., App. III, pp. 84-86); nr. 13 (Francesco de Magistris *et al.*, adesione di Giovanni d'Andrea, 1335-36; pp. 68-70 (ed. in NICOLAI DE TUDESCHIS, *Consilia*, vol. I, Venetiis 1569, nr. 96); inoltre le copie notarili di originali notarili: nr. 1-2, pp. 61-63 (copie del 1335 di *consilia* del 1285 e 1300); nr. 3-5, pp. 63 sgg. (Perugia, 1304-1310); nr. 8, p. 66 (Giovanni d'Andrea, 1313); *Ibid.*, p. 70, considerazioni sulla natura di questi *consilia*, tra i quali predominano quelli di parte, ma talvolta furono emessi su richiesta di un giudice (nr. 2, pp. 62 sgg.), di un governo (nr. 1, p. 61; nr. 6, pp. 64 sgg.; nr. 10, p. 67) o di una autorità ecclesiastica (nr. 13, pp. 68-70). Si noti che del secolo XIII è emerso soltanto il nr. 1, datato 1285, ma conservato in copia notarile del 1335. Il testo di un *consilium* di Paolo Liazari in redazione notarile (ASSi, Diplomatico, Ospedale di S. Maria della Scala 1339 marzo 22), accompagnato da un *consilium* di adesione autografo di Giovanni d'Andrea, è edito da P. NARDI, *Un consilium di Paolo Liazari a favore dell'Ospedale senese di santa Maria della Scala*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, vol. 2, Milano 2003, pp. 1609-1621; il parere riguarda una controversia non giudiziaria tra Ospedale e Comune, relativa all'autonomia del primo e all'apposizione di stemmi del Comune sul suo edificio. Si può presumere la redazione notarile e la prassi della duplice autenticazione anche in numerosi *consilia iudicialia*, spesso collettivi, composti per l'Inquisizione, data la presenza talora di escatocolli e di indicazioni di testimoni all'atto, in aggiunta alle eventuali formule di sottoscrizione dei consulenti che col ricorso alla locuzione «in testimonium» prevedono l'appensione del sigillo, cfr. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, ai nr. 3, 24-29, 30-32, 36-38, 41, 46, 47 (12 sottoscrittori tra cui Cino da Pistoia), 49, 51, dell'edizione; soltanto del nr. 31 si è conservato anche l'originale, posto a base dell'edizione; un intervento notarile di vario genere, di cui non resta traccia nel testo, è presumibile anche nel caso di altri *consilia* collettivi, cfr. *Ibid.* 43, 50, 52 (consulenti dell'Inquisizione fiorentina, tra cui Francesco da Barberino).

in giudizio era già invalsa all'inizio del secolo XIII. Di un *consilium* di Azzone, caposcuola bolognese, risalente al 1205, si è conservato l'originale notarile, redatto «in tubata domini Azonis»²⁸. Nel supporto membranaceo compaiono nel margine inferiore due tagli che consentivano l'appensione del sigillo²⁹. Sono già presenti quindi fin dalle origini tratti ricorrenti nei rogiti dei *consilia* trecenteschi.

La prassi documentaria della duplice autenticazione, con l'appensione del sigillo del consulente all'atto notarile – che si connette al presupposto della sua autenticità – è stata oggetto di un'attenta disamina da parte di Ruth Wolff³⁰. Si può osservare che l'escatocollo del rogito notarile, con i dati relativi all'atto e l'indicazione dei testimoni presenti, in genere è preceduto da formule di sottoscrizione dei consulenti trascritte dal notaio, dalle quali si evince che gli estensori e sottoscrittori gli hanno affidato l'incarico di stilare l'atto pubblico appendendo il loro sigillo. Nel rogito di un *consilium* di Boncio, canonico senese del 1315, il notaio fa espresso riferimento alla consegna del testo da parte dell'autore e alla sua presenza nel corso della redazione del documento, dopo che egli stesso ne aveva data lettura³¹.

28. Il testo della pergamena ASF, Diplomatico, Archivio Generale dei Contratti 1206 Dicembre 3, è edito da L. CHIAPELLI - L. ZDEKAUER, *Un consulto d'Azone dell'anno 1205*, Pistoia 1888, pp. 13-17; si offrono alcuni brani salienti del testo: «presentia ... et mei Iohannis notarii, dominus Azo legis doctor dixit se dedisse tale consilium domino Rolando canonico de Moxano... est autem consilium tale: In nomine domini. Dico canonicam de Moxano esse absolvendam a petitione monasterii de Septimo... Dixit preterea dominus Azo se mirari, si aliquis auderet dicere quod ipse dixisset contrarium huic alteri parti... Recordatur tamen quod dominus Girardus... proposuit ei allegationes super quodam facto... et putabat quod dicerentur facte a domino Ugolino. Actum in tubata domini Azonis indictione predicta VIII. Ego Johannes Brixianus, olim imperatoris Henrici notarius interfui et subscripsi. Et emendavi ut supra apparet .dixerunt. et .ab. et casavi .absolutioni». L'atto deve servire a Rolando per difendere i diritti della canonica dinanzi ai giudici fiorentini, si tratta dunque di un *consilium pro parte*.

29. Lo ipotizzano anche gli editori, *Ibid.*, p. 5. Prendendo visione dell'immagine digitale del documento, disponibile sul sito ASF, *Diplomatico pergamene (sec. VIII-XIV)*, si può rilevare che la pergamena è stata restaurata e stirata, la piegatura originaria della plica non è più visibile; i due tagli in basso, con lieve strappo verticale e ravvicinati, risultano alquanto centrati rispetto allo specchio di scrittura; essi furono eseguiti per l'appensione di un sigillo, molto probabilmente quello del consulente, piuttosto che un sigillo di chiusura della missiva.

30. WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 74-75, descrive in particolare le prassi redazionali che emergono dai rogiti notarili relativi a un *consilium* di Boncio del 1313 e a uno di Giovanni d'Andrea del 1329 (di entrambi è pervenuta anche una ulteriore copia notarile); i testi sono descritti e editi da ASCHERI, *Analecta*, pp. 65 sgg. nr. 7 e App. II, pp. 80-83 (Boncio); p. 68 nr. 12 e App. IV, pp. 86-92 (Giovanni d'Andrea); sulla corrispondenza tra la prassi documentaria evocata dai documenti e l'iconografia del sigillo, cfr. WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 71 sgg.

31. Nella redazione notarile del testo di Boncio del 1313 (*inc.* «Ego Boncius prior ecclesie sancti Martini Senarum inter decretorum doctores minimus electus et assumptus... ad consulendum... »)

Anche in questo caso l'atto fu rogato in *domo auctoris*, come del resto avveniva di solito per i *consilia* di Giovanni d'Andrea³². Il notaio pare aver lavorato in base ad un autografo o idiografo del testo, senza trascurare l'aspetto della *viva vox*³³, e nel caso di testo collettivo in base ad una bozza sottoscritta dai consulenti.

L'autografia cui il notaio in prima istanza si richiama – talvolta rilevando le eventuali correzioni svolte nel corso della stesura dell'atto – è la propria. L'autenticità del documento è garantita dalla sua autografia comprovata dal *signum tabellionatus*, tracciato a mano libera³⁴. Il

non è riportata una formula di sottoscrizione del consulente, ma nell'escatocollo si dice: «Prolatum et pronumptiatum fuit supradictum consilium per supradictum dominum Boncium priorem Sancti Martini Senarum in claustro eiusdem ecclesie presentibus... testibus ad hec vocatis et rogatis»; segue la data (1313) e la sottoscrizione del notaio con riferimento all'autografia: «Ego Meus Riccii notarius prolacioni dicti consilii interfui et de mandato supradicti domini Boncii prefatum consilium et supra scripta omnia scripsi et in publicam formam redegei sub anno indictione die et loco et coram testibus superscriptis et de ipsius domini prioris mandato sigillum suum cum cordella siria huic instrumento inserui. Et quod supra in annotatione indictionis redditus consilii abrasum est et rescriptum 'indictione undecima' manu propria rasi et rescripti quia scribendo oberraueram»; cfr. ASCHERI, *Analecta*, p. 83; WOLFF, *Autorität und Authentizität*, p. 75 e nota 46; a proposito del sigillo di questo consulente, *Ibid.*, pp. 71-74.

32. Nel *consilium* del 1329, di cui Giovanni d'Andrea è l'estensore: (*inc.* «Super casu predicto consulens ego Iohannes Andree decretorum doctor ad ipsius examinationem et decisionem michi adiunxi dominos Iohannem Caldarini, Philippum de Formaglinis... et Azonem de Raminghis...»); la formula di sottoscrizione nel testo consegnato al notaio era collettiva: «Ita nos predicti quattuor dicimus et consulimus huic consilio nostra facientes apponi sigilla ac etiam mandantes Iohanni Benvenuti de Belviso notario ut de ipso consilio publicum conficiat instrumentum»; l'*instrumentum* fu rogato «in domo dicti domini Iohannis Andree sita Bononie in capella sancti Iacobi de Carbonensibus», alla presenza dei testi; in fine la sottoscrizione del notaio: «Et ego Iohannes condam Benvenuti de Belviso Bononiensis cuius imperiali auctoritate notarius predicta de mandato dictorum dominorum scripsi et in publicam formam redegei ac meo consueto signo signavi»; cfr. ASCHERI, *Analecta*, pp. 87, 92; WOLFF, *Autorität und Authentizität*, p. 75 e n. 45, pp. 62 sgg. e n. 11-12. Per Giovanni d'Andrea è un uso ricorrente la redazione in *domo auctoris* dell'atto notarile dei *consilia*, che si riscontra anche in altri casi; ad esempio, cfr. ASCHERI, *Analecta*, p. 66 nr. 8 (copia notarile di originale notarile: «in capella sancti Iacobi de Carbonensibus»). Nell'originale notarile ASF, Diplomatico, Mercatanti 1315 maggio 30, cfr. ASCHERI, *Analecta*, p. 66 nr. 9, ed. in LAPUS DE CASTIGLIONCHIO, *Allegationes*, Venetiis 1571, n. 140, si legge nell'escatocollo: «Datum et actum Bononie in domo Iohannis Andree decretorum doctor... In quorum omnium testimonium mandavit idem dominus Iohannes huic scripture suum apponi sigillum»; segue la sottoscrizione del notaio omessa nell'edizione, trascritta da ASCHERI, *Analecta*, p. 66 n. 22; inoltre, sul sigillo staccato, cfr. WOLFF, *Autorität und Authentizität*, p. 69; anche l'originale notarile del *consilium* nel caso senese del Liazari fu «datum et actum Bononie in domo habitationis ipsius domini Pauli», cfr. NARDI, *Un consilium*, p. 1617.

33. La *viva vox* si connette alla dottrina della credibilità della testimonianza verbale in rapporto al sigillo, cfr. WELBER, *Il sigillo nella diplomatica*, p. 156 e inoltre pp. 111-113.

34. WOLFF, *Siegel-Bilder*, p. 164; si può rinviare, a titolo di esempio, alle sottoscrizioni notarili testé citate: in quella relativa al *consilium* di Boncio il notaio rileva l'autografia delle sue correzioni «propria manu rasi» (cfr. *supra* nota 31); talvolta il notaio fa riferimento soltanto all'apposizione del *signum* come, ad esempio, nel caso del *consilium* del 1329 di Giovanni d'Andrea (cfr. *supra* nota 32);

compito autenticante del notaio è quello di attestare l'autenticità del testo del *consilium* di cui stila il *publicum instrumentum* in funzione della rilevanza processuale del suo contenuto, ovvero di attestare – dandone testimonianza – l'*auctoritas*, l'autorialità e dunque l'autografia (benché talvolta parziale) del testo trascritto, che gli era stato consegnato dagli autori. A ciò si connette la menzionata richiesta di appensione del sigillo espressa dal consulente nella *subscriptio* che il notaio trascrive³⁵. Anche in questo ambito il sigillo mantiene la sua funzione autenticante, non meno che in sede di redazione dottorale dell'originale in contesti di autografia e di *consilia iudicialia*. Il notaio, benché eserciti la sua professione in maniera autonoma, viene così a trovarsi anche in rapporto ai *doctores* in una posizione di subordinazione, come quando è l'estensore di atti di autorità superiori, di istanze cittadine o di vescovi, di cui era tenuto ad appendere il sigillo³⁶.

In certo qual modo al notaio è attribuito – in questo caso per iniziativa degli stessi consulenti – un ruolo *testimoniale* in rapporto all'autenticità del testo trascritto, della copia (*schedula*) che gli era stata consegnata per la redazione dell'atto pubblico. Lo si desume dagli escatocolli e dalle formule di sottoscrizione presenti negli atti notarili, che talvolta fanno riferimento al «testimonium»³⁷. Sono evidenti le

talaltra ad entrambe, come il notaio che ha rogato il *consilium* del Liazari «Ego Petrus ... notarius publicus suprascriptis interfui et de mandato dicti domini Pauli consultoris scripsi et presens consilium ac omnia prescripta publicavi manu propria et signum meum apposui consuetum...», cfr. NARDI, *Un consilium*, p. 1617.

35. Sulla necessità di un espresso richiamo all'apposizione del sigillo nella sottoscrizione autografa in base alle norme giustinianee, cfr. WELBER, *Il sigillo nella diplomatica*, p. 213; ma ciò vale non di meno per la sua appensione da parte del notaio.

36. WOLFF, *Autorität und Authentizität*, p. 75; il notaio stila in posizione predominante gli atti tra privati, che può limitarsi a sottoscrivere con il proprio *signum*.

37. Un richiamo al *testimonium*, ad esempio, si riscontra nell'escatocollo del *consilium* di Giovanni d'Andrea del 1315, ed. in LAPUS DE CASTIGLIONCHIO, *Allegationes*, n. 140, in fine: «In quorum omnium testimonium mandavit idem dominus Iohannes huic scripture suum apponi sigillum»; il consulente talvolta vi fa riferimento affidando l'incarico al notaio all'interno della sottoscrizione poi trascritta nel rogito, come nel caso di Paolo Liazari: «Et ego Paulus de Leazariis doctor decretorum consulo et dico esse de iure ut scriptum est supra et in testimonium premissorum mandavi fieri publicum instrumentum per infrascriptum notarium et sigillum meum apponi», cfr. NARDI, *Un consilium*, pp. 1616-1617; anche nell'escatocollo riecheggia la sottoscrizione dell'autore: «Et in testimonium premissorum mandavit fieri presens publicum instrumentum per me Petrum notarium infrascriptum et sigillum suum apponi. Datum et actum Bononie in domo habitationis ipsius domini Pauli», *Ibid.*, p. 1617. Si trattava in questo caso di una prassi molto risalente – che si richiamava a prescrizioni di diritto romano per quanto riguarda l'espressione della volontà dell'apposizione del sigillo (cfr. *supra* nota 35) – già presente nella

analogie con compiti istituzionali assegnati al ceto notarile nelle curie podestarili nel corso dello svolgimento dei processi: nelle cause civili i notai attivi nei tribunali stilavano gli atti pubblici dei verbali delle deposizioni dei testimoni, da loro raccolte per incarico del giudice. Gli *instrumenta* delle testimonianze venivano allegati agli atti della causa e confluivano probabilmente negli stessi dossier in cui si riponevano i *consilia pro parte*, condividendone le sorti della mancata archiviazione; dato che le istituzioni giudicanti deponevano negli archivi comunali soltanto i registri degli atti processuali, approntati dai notai dei giudici, e non i dossier completi degli atti delle cause.

Una volta espletato il processo, la documentazione di varia natura veniva restituita presumibilmente alle parti alleganti³⁸. L'atto pubblico poteva essere prescelto per ragioni contingenti relative all'importanza del caso, al fine anche di una sua archiviazione duratura presso il richiedente, talora una pubblica istituzione. Non può stupire il fatto che i *consilia pro parte* finora emersi, in questa fase della produzione consulente, siano quasi soltanto in redazione notarile e conservati in archivi monastici o di istituzioni, soggetti a dispersione in misura molto minore di quelli privati, tenuto conto anche del maggiore tasso di conservazione di documenti su supporto membranaceo.

5. LA SUBSCRIPTIO SUB SIGILLO NEL PRIMO TRECENTO: PRASSI DOCUMENTARIE E AUTOGRAFI DI CINO DA PISTOIA E GIOVANNI D'ANDREA

Nei primi decenni del Trecento – in quella che da questo punto di vista può considerarsi una fase di transizione – hanno convissuto l'una

produzione consiliare di primo Duecento; in fine di un *consilium* collettivo di argomento procedurale emesso nel 1235 da consulenti della Francia meridionale per l'Inquisizione ad Avignone, ora edito in PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, nr. 3, pp. 11-13, si riscontra una formula che si riferisce appunto al «testimonium» del seguente tenore: «Consiliarii vero dicti sigilla sua huic cartule apponi voluerunt in testimonium predictorum»; ma in questo testo recepito da un manuale inquisitoriale francese l'escatocollo risulta omissso, a differenza di altri casi nei quali invece è evidente che si era trattato di una duplice autenticazione (cfr. *supra* nota 27).

38. Sul mancato deposito degli atti delle cause negli archivi comunali, cfr. anche CHIANTINI, *Il consilium sapientis*, p. XLIII; nel caso fiorentino, per l'omessa registrazione delle deposizioni testimoniali nei registri delle cause civili, la rara presenza al loro interno del testo *in extenso* di *consilia sapientum* e la restituzione degli atti alle parti alleganti, cfr. V. COLLI, *Acta civilia in curia potestatis: Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro di giurisdizioni concorrenti*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, ed. F.-J. ARLINGHAUS *et al.*, Frankfurt am Main 2006, pp. 271-304, in part. pp. 290-296.

accanto all'altra, sul presupposto dell'autenticità del sigillo, varie prassi documentarie per la redazione degli originali dei *consilia*, il cui testo in genere all'epoca mantiene ancora la struttura assertoria duecentesca, in prima persona («Ego dico/consulo...»), con indicazione del nome dell'autore in apertura («Consilium mei... tale est...»). Nel materiale finora emerso si assiste invero ad una contemporanea presenza di redazioni notarili e dottorali. Nell'ambito della redazione dottorale degli originali – come, ad esempio nel caso di *consilia iudicialia*, spesso stilati *manu propria* dal consulente – in questo periodo, accanto all'uso di ascendenza notarile della *roboratio*, si viene affermando la prassi della sottoscrizione autografa con formule fuori testo che accompagnano l'apposizione del sigillo (*subscriptio sub sigillo*) e vengono a sostituirsi a quelle di corroborazione. Ciò darà adito in seguito a un rinnovamento complessivo delle prassi documentarie e delle strategie compositive dei consulenti, che porterà nella seconda metà del Trecento al definitivo abbandono dell'atto pubblico.

Il consulente aveva all'epoca la possibilità di optare tra diverse prassi documentarie, che possono dipendere dall'occasione, dal genere del *casus*, dalla persona del richiedente, che talvolta fu un'istituzione, dalle formalità da questa imposte per la valenza del parere. Ciò risulta evidente dalla varietà di strategie redazionali adottate dagli autori maggiori, come Giovanni d'Andrea, che – lo si è già rilevato – è ricorso talvolta all'atto pubblico e alla prassi della duplice autenticazione, talaltra si è limitato alla consegna direttamente all'istanza richiedente di una *schedula* idiografa, con la sua sottoscrizione, che in certo modo avrebbe potuto servire da minuta di un atto pubblico (nel ms. BCAR 345). In altri casi invece si è avvalso di prassi di autenticazione in assenza d'intervento notarile. Del resto, la *subscriptio* autografa di *consilia* rilasciati in ambito giudiziale era per lui una prassi consueta³⁹.

39. Basti ricordare che nell'ambito del celebre processo per eresia contro gli Estensi, del 1321, tenendo fede al principio dell'inattendibilità dei *testes singulares*, Giovanni d'Andrea rifiutò la sua *subscriptio* e l'apposizione del proprio sigillo – rifiuto passato agli atti del processo – contestando l'autenticità di allegati alla consultazione decisiva della causa (tra cui i *consilia* conciliari di Narbonne e Beziers); in ultimo, a proposito di questo processo e della posizione del d'Andrea, cfr. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, pp. XXXIII, 35, 52, 186, 232. Finora tuttavia non sono emersi *consilia* originali con sottoscrizioni autografe di Giovanni d'Andrea, a parte quella già segnalata nella "cedula" del BCAR 345 (alla nota 24) e i due avalli autografi esaminati più avanti (alle note 46-47).

Se in aggiunta al *doctor* vi furono sottoscrittenti che si qualificano come giudici, si può supporre che la redazione di un *consilium* collettivo sia stata realizzata in ambito giudiziario, o comunque comunale, senza che si richiedessero i requisiti di forma dell'atto pubblico di redazione notarile. Fu questo il carattere del *consilium* originale – né notarile, né autografo, ben noto agli studiosi – relativo all'elezione del podestà di Firenze nel 1324, sottoscritto da Cino da Pistoia in forma autografa, senza alcuna formalità: «Ego Cinus de Pistorio consulo ut supra» (precede manicola)⁴⁰. Dei cinque sottoscrittori, di cui restano tracce dei sigilli, tre si qualificano appunto come *iudex*, e non si trattava di un caso

40. ASF, Diplomatico, Carte Stroziane Uguccioni 1324; edito una prima volta da L. CHIAPPELLI, *Un consilium di Cino da Pistoia ed il suo umanismo*, Pistoia 1921; riedito da G. M. MONTI, *Cino da Pistoia. Le quaestiones e i consilia*, Milano 1942, pp. 97-102; cfr. anche E. ALTIERI - G. SAVINO, *Cino da Pistoia. Mostra di documenti e libri*, Firenze 1971, pp. 19-21 e fig. 6, con riproduzione del particolare delle sottoscrizioni. Cino fu verosimilmente l'autore principale e perciò lo si trova in prima posizione tra i sottoscrittori; di recente anche il testo del *consilium* è stato erroneamente attribuito alla sua mano e riprodotto integralmente a piena pagina in MURANO, s.v. Cino da Pistoia, in *Autographa*, I.1, pp. 35-42, con bibliografia; senza addentrarsi in disamine paleografiche, l'ipotesi dell'autografia è contraddetta persino dall'evidenza testuale, infatti si legge in fine della mano del testo l'indicazione dei sottoscrittori in terza persona: «Et predictis et aliis rationibus et causis consideratis, consulunt domini Cinus de Pistorio, Rainaldus Casini, Pace de Certaldo, Albertus Rosonis et Decchus de Fighino iurisperiti super hoc consulti, convenire et posse de novo eligi dictum dominum Aczonem in potestatem civitatis et districtus Florentie pro dicto tempore sex mensium predictorum»; seguono poi le 5 sottoscrizioni autografe dei consulenti (con tracce dei sigilli), ma nessuna della mano che ha vergato il testo; nella seconda sottoscrizione il consulente, *iudex*, pare essersi preso cura della redazione dell'atto e della correttezza del suo testo e tiene a precisare: «Ego Pace de Certaldo iudex predictus condam domini Iacobi de Certaldo iudicis, ut supra scriptum est sine ulla interlineatura, rasura vel cancellatione, consulo una cum supra dicto domino Cino et infrascriptis dominis Raynaldo, Alberto Rosonis, Decchus de Fighino iurisperitis»; cfr. CHIAPPELLI, *Un consilium*, p. 14; Decco da Figline e Cino hanno cooperato anche in altra occasione; nel 1319 apposero la loro sottoscrizione ad un *consilium* per l'Inquisizione fiorentina, sottoscritto da 12 sapientes, ora edito da PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, pp. 188-199, n. 47, in part. p. 197; su questo *consilium* e la cooperazione fra Cino e Decco, cfr. R. PARMEGGIANI, «Consiliatores» dell'Inquisizione fiorentina al tempo di Dante: cultura giuridico-letteraria nell'orbita di una oligarchia politico-finanziaria, in «Il mondo errante». *Dante fra letteratura, eresia e storia*. Atti del Convegno internazionale di studio (Bertinoro, 13-16 settembre 2010), a cura di M. VEGLIA - L. PAOLINI - R. PARMEGGIANI, Spoleto 2013, pp. 57-79, in part. pp. 60-61, 64-65; inoltre, R. PARMEGGIANI, *L'Inquisizione a Firenze nell'età di Dante. Politica, società, economia e cultura*, Bologna 2018, pp. 173-174, in part. p. 178. Pensiero giuridico e sapere filosofico di Cino, giurista-poeta, nel quadro della cultura del suo tempo, oltre a nodi cruciali della sua biografia, sono ora indagati da A. PADOVANI, *Un sermo di Cino da Pistoia dal ms. Biblioteca Vaticana, Chigi E.VIII.245*, in «Rivista internazionale di diritto comune» 27 (2016), pp. 11-41.

insolito⁴¹. In altri contesti, lo stesso Cino si è avvalso di formule di sottoscrizione più complesse che si sono trasmesse soltanto in copia⁴².

Al parere sottoscritto in forma autografa da Cino si connettono altri *consilia* coevi di area inquisitoriale fiorentina, che presentano analogie anche dal punto di vista delle prassi documentarie. Uno di quei giudici, Alberto Rosoni, sottoscrive nello stesso torno d'anni un *consilium* di Accursio de' Carri insieme a «Franciscus Petri de Magistris», ecclesiastico attivo a Firenze, che è solito ricorrere a formule tipiche della *roboratio* («ad maiorem firmitatem manu propria subscripsi et mei sigilli apensione munivi») ⁴³. Anche in altra sede, quale estensore di un *consilium* databile 1335-1336, il de Magistris, dopo che lo scriba aveva

41. Alcuni esempi di *consilia sapientum*, sottoscritti anche da *iudices*, all'interno dei registri di cause civili nella Firenze dell'epoca sono segnalati da COLLI, *Acta*, p. 292 n. 59, p. 295 sg. n. 67; cfr. *supra* nota 9.

42. La sottoscrizione apposta da Cino al *consilium* per l'Inquisizione del 1319 (cfr. *infra* nota 40) ha il seguente tenore: «Ego Cinus de Pistorio legum vocatus doctor consulo prout supra consultum est et ideo sigillum meum apposui in penultima cordula», cfr. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, p. 197. In altro contesto, e forse a distanza di tempo, Cino faceva già uso di formule di autenticazione simili a quelle che si riscontrano nell'*entourage* di Bartolo, tra Pisa e Perugia, dal secondo quarto del Trecento in poi (cfr. *infra* § 6); lo si può osservare in una sottoscrizione di adesione ad un *consilium* emesso in forma autografa da Andrea Ciaffi, edito da MONTI, *Cino da Pistoia*, pp. 108-111; i testimoni manoscritti sono ora segnalati in M. BELLOMO, *Quaestiones in iure civili disputatae: didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento*, Roma 2008, p. 331 nr. 280; il testo seguente si trascrive dal BAV, Vat. lat. 10726, f. 306r: *inc.* «In questione qua queritur, si mulier habens duos filios ex primo matrimonio transit ad secunda vota data dote simpliciter absque aliquo pacto et moriatur etiam relictis filiis ex secundo matrimonio... – et in dicta dote succedere non obstat preallegata l. Hac edi<c> tali que suo casu loquitur. [subscr.] Et in testimonium veritatis hoc consilium propria manu scripsi et meum sigillum apposui Andreas Ciaffi de Pisis. [segue:] Et idem etiam mihi Cy(no) de Pistorio videtur in cuius fidem me subscripsi [sic] et sigillum apposui»; anche questo *consilium* mantiene la struttura tradizionale, usuale per l'epoca, con l'indicazione dell'autore in apertura del testo («Consilium mei Andree Ciaffi de Pisis legum doctoris...») di seguito alla *positio casus* (ed. MONTI, p. 109). Ma ciò presto cambierà (cfr. *infra* § 6).

43. Il testo, di mano diversa da quella dei tre consulenti che si sottoscrivono di proprio pugno (conservato un solo sigillo), datato Firenze 1322-26, è descritto e edito da ASCHERI, *Analecta*, nr. 11, pp. 67 sgg., App. III, pp. 84-86: *inc.* «Consulo et dico ego Accursius de Carris predictum priorem et duos fratres vel unum electos per eum... – Ad quod faciant que notantur per predictum Io. An. in preallegata decr. religiosi de ex. prela. in Clementinis in glo. posita sub verbo Speciali»; seguono le sottoscrizioni, *Ibid.* p. 86: «Ego Albertus Rosonis iudex una cum infrascriptis dominis Accursio et Francisco consulo ut supra scriptum est»; «Ego Franciscus Petri de Magistris decretorum doctor sicut superius scriptum est sentio atque consulo et ad maiorem firmitatem manu propria subscripsi et mei sigilli apensione munivi»; «Ego Accursius de Carris suprascriptum in omnibus et per omnia teneo dico et consulo ut supra nomine meo consultum et scriptum est et ad huius maiorem evidentiam manu propria subscripsi et sigillum apposui meum»; pur essendo ricorrente il riferimento all'autografia non si erano ancora affermate formule *standard* di sottoscrizione.

già trascritto in fine una formula di corroborazione indicante il suo nome, aggiunge la sua sottoscrizione autografa che ripropone un identico formulario⁴⁴:

(subscr. autogr.) *Ego Franciscus Petri de Magistris archy(presbyter) et canonicus Flor. et doctor decretorum sicut supra scriptum et allegatum est sentio atque consulo et ad maioris roboris firmitatem propria manu subscripsi et mei sigilli apensione (!) duxi muniendum.*

La prassi della *roboratio* convive con quella della *subscriptio* anche in sede di emissione di uno stesso *consilium* originale: Ricovero da San Miniato infatti fece seguire a questa del de Magistris la sua sottoscrizione autografa: «Ego Recuperus Guillelmi de Sancto Miniato decretorum doctor supradictis omnibus assentio et ita consulo ut superius continetur. In cuius rei testimonium predicto consilio me propria manu subscripsi et sigillum meum apponi mandavi»⁴⁵. Questa

44. Il *consilium*, ASF, Diplomatico, Badia fiorentina 1334 ottobre 19, è descritto in dettaglio e ridatato, 1335-1336, con bibliografia, da ASCHERI, *Analecta*, nr. 13, pp. 68-70, riproduzione nella tav. I; la sottoscrizione citata è eseguita con inchiostro scuro, nerastro, con cui sono state eseguite correzioni al testo; in fine al testo di mano dello scriba: «et sic patet per supra allegata quod iste Zenobius non est neque fuit umquam monachus in dicto monasterio abbatie et sic est inde eiciendus tamquam intrusus. Et ad maioris roboris firmitatem Ego Franciscus Archy. et canonicus Florentinus et doctor decretorum presens consilium mei proprii sigilli appensione duxi muniendum. [segue *subscriptio autogr.*]; «intrusus» su rasura, mano e inchiostro diversi; nella *subscriptio* autografa macchia per rasura di tre parole dopo «firmitatem»; il testo è edito tra i *consilia* del TEDESCHI, vol. I, al nr. 96 (cfr. *supra* nota 27). Altra *subscriptio* autografa del de Magistris è segnalata da M. MORDINI, *Consilia e scritture autografe. Repertorio di consulti restituiti dall'antico archivio della comunità di Massa di Maremma (secoli XIII-XV)*, in «Rivista internazionale di diritto comune» 26 (2015), pp. 199-234, in part. p. 208 e nota 35, e nr. 14 del Repertorio, pp. 222-223; fu apposta ad un *consilium* originale collettivo, autografo dell'altro consulente (Michael Falconis de Florentia); anche in questo caso la *subscriptio* è ibrida: ad una formula di *roboratio* seguono le *subscriptiones* dei due consulenti, i sigilli si trovano sul verso.

45. Sul *consilium* sottoscritto da Ricovero, relativo ad un monaco della Badia Fiorentina, cfr. O. CONDORELLI, *Recupero da San Miniato e la giurisprudenza del suo tempo (sec. XIV). Per la storia dell'utrumque ius*, in M. G. DI RENZO VILLATA (ed.), *Lavorando al cantiere del 'Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)'*, Milano 2013, pp. 35-77, in part. p. 53; su questo *consilium* e i rapporti tra Cino e Ricovero a Firenze, cfr. PADOVANI, *Un sermo di Cino da Pistoia*, pp. 26-27. Quella citata nel testo pare per Ricovero una formula usuale di sottoscrizione e la si riscontra anche in altro suo *consilium* di area perugina confluito nella raccolta a stampa di Federico Petrucci (al n. 277), cfr. CONDORELLI, *Recupero*, p. 69 nota 101: «Et ita consulo sicut superius continetur ego Recuperus de Sancto Geminiano decretorum doctor. In cuius rei testimonium me propria manu subscripsi et sigillum mei apposui consuetum»; Ricovero fu professore anche a Perugia oltre che a Firenze al tempo di Cino, e fece poi rientro a Firenze nel 1357, per il resto non si hanno notizie del suo insegnamento; non può stupire la somiglianza della sua prassi di sottoscrizione a quelle in uso in area perugina al tempo di Bartolo (cfr. *infra* nota 50); il formulario della *roboratio* è assente anche

subscriptio, priva di riferimenti alla *roboratio*, contiene alcuni elementi – in particolare il riferimento al *testimonium* – che ricorrono anche nella formula di sottoscrizione di Giovanni d'Andrea nel *consilium* di adesione autografo, aggiunto in un secondo tempo su questo stesso originale non notarile di area fiorentina.

I *consilia* di adesione, in genere avalli di breve estensione, erano realizzati in forma autografa nel contesto di autoscrittura della sottoscrizione apposta a *consilia* di altri consulenti ed erano accompagnati dall'impronta del sigillo dell'autore. L'avallo del d'Andrea, di poche righe, rappresenta invero una tappa emblematica del mutamento delle prassi documentarie, nel corso dell'abbandono delle formule di corroborazione a favore delle *subscriptions sub sigillo* trecentesche. Si apre con l'indicazione dell'autore in forma soggettiva – ma ciò non è insolito anche in seguito per i *consilia* di adesione – e si conclude con una formula di sottoscrizione da prendere in esame più da vicino⁴⁶:

Ego Io. Andree ponderatis omnibus que scripta sunt supra diligenterque libratīs motivīs dominorum Francisci, Recuperi et Montis consulentium et subscribentium ut supra patet... – monachos non servantes regulam Benedicti, ut plene scripsi in predicta decre. Sane, de regulis. [subscr.] In predictae asertionis testimonium huic scripture manus proprie feci meum sigillum appendi.

Sottoscrivendo Giovanni fa riferimento a testimonianza, autografia e funzione autenticante del sigillo, secondo una prassi da lui seguita anche in altra occasione, quando la sua adesione autografa è apposta ad un *consilium* originale di Paolo Liazari in redazione notarile: «Ego Iohannes Andree ... illi assentio et idem consulo in huius rei testimonium mea manu subscribens et mandans meum sigillum

nella sottoscrizione del *consilium* fiorentino di «Monte condam Bernardi iudex» che segue a quella di Ricovero.

46. Il *consilium* di adesione autografo di Giovanni d'Andrea (TAV. IV), emerso dalle ricerche di Ascheri (il cui testo è edito anch'esso nella raccolta del TEDESCHI, vol. I, nr. 96; cfr. *supra* nota 27), ha consentito l'identificazione di altri autografi di ambito scolastico di questo autore, databili anteriormente al 1317; sui quali cfr. COLLI, *A proposito di autografi*, p. 227 nota 46 e p. 237; un particolare del *consilium* del d'Andrea è riprodotto ora anche in MURANO, s.v. Giovanni d'Andrea, in *Autographa*, I.1, p. 50 fig. 20. Si noti che Giovanni fa riferimento nella sua sottoscrizione all'appensione del sigillo, mentre Ricovero ne richiedeva l'apposizione, nonostante il supporto membranaceo; le formule possono considerarsi equivalenti dal punto di vista dell'autenticazione.

appendi». ⁴⁷ Dalle sottoscrizioni del d'Andrea si evincono alcune ipotesi interpretative: il sigillo è posto a testimonio della *auctoritas* («in testimonium as<s>ertionis..»; «assentio et consulo in huius rei testimonium...»), ovvero dell'espressione del pensiero in quanto proprio dell'autore, ascrivibile all'autore. L'*auctoritas* si fonda sull'autografia della *scrittura* del testo («huic scripture manus proprie»; «mea manu subscribens»); il sigillo, nella sua funzione autenticante, fornisce ad un tempo prova dell'autenticità del testo in assenza di notaio e, in presenza di determinate formule, dell'autografia della sottoscrizione.

Sono evidenti le analogie con la terminologia che si riscontra nei rogiti dei *consilia*, sia negli escatocolli, sia nelle formule di sottoscrizione dei consulenti trascritte dai notai. In questo contesto della *subscriptio* autografa e della redazione dottorale dell'originale, il consulente fa proprio il formulario notarile relativo alla testimonianza, in funzione autenticante, relegando il notaio in posizione di subalternità. L'impronta sigillare – sia apposizione che appensione – è affidata, infatti, ad un prestatore d'opera d'estrazione notarile che detiene gli strumenti e il materiale richiesto a tale scopo, lasciato nell'anonimato, cui non è attribuita una funzione autenticante in prima persona. Il sigillo del consulente garantisce la immediata rilevanza processuale del *consilium* nella sua redazione dottorale.

6. AUTOGRAFIA E *SUBSCRIPTIO SUB SIGILLO* NEL SECONDO TRECENTO: DA BARTOLO DA SASSOFERRATO A BALDO DEGLI UBALDI

L'emersione di formule autenticanti, che evocano il formulario notarile, può considerarsi un dato ormai acquisito negli anni trenta-quaranta in area tosko-umbra, tra Firenze e Perugia. La terminologia relativa alla testimonianza si riscontra anche nelle *subscriptiones* autografe di Bartolo e di altri autori minori della sua cerchia perugina finora emerse ⁴⁸, non databili con certezza. In quella da lui apposta ad un suo *consilium* vergato da altra mano fa anch'egli riferimento al

47. NARDI, *Un consilium*, p. 1617.

48. M. ASCHERI, *The formation of the consilia collection of Bartolus of Saxoferrato and some of his autographs*, in *The Two Laws. Studies in Medieval Legal History Dedicated to Stephan Kuttner*, ed. L. MAYALI – S. A. J. TIBBETS, Washington 1990 (Studies in medieval and early modern canon law, 1), pp. 188-201, in part. 190-91 e nota 6; a p. 189, tavole da Ravenna, BClass 448, nr. 9 e 11; anche in ASCHERI, *Giuristi e istituzioni*, pp. 379*-392*.

«testimonium», in rapporto all'apposizione del sigillo eseguita da un segretario dietro suo incarico⁴⁹: «et ita ut suprascriptum est dico et consulo ego Bartolus de Saxoferrato legum doctor salvo veriori iudicio in cuius rei testimonium me hic subscripsi meumque sigillum adponi feci»⁵⁰. In tal modo, come già il d'Andrea, anche Bartolo viene ad attestare l'autografia (quantomeno della *subscriptio*) e l'autorialità del testo, nel senso dell'attribuibilità dei suoi contenuti al suscrivente. Nell'altra sottoscrizione che segue ad un *consilium* autografo si rileva un elemento di novità: «Et ita dico et consulo ego Bartolus de Saxoferrato legum doctor et ad fidem me subscripsi et meum sigillum apponi feci»⁵¹. La nuova formula «et ad fidem me subscripsi», che si affermerà ampiamente in seguito, ricorre anche nelle sottoscrizioni coeve di altri perugini, appartenenti all'ambiente universitario di Bartolo: ad esempio, in quelle di Andrea da Monte Vibiano («Idem consulo ego Andreas domini Raynerii de Monte Ubiano legum doctor et ad fidem me subscripsi et meo signo signavi») e Francesco Tigrini («Idem consulo ego Franciscus Tegrini de Pisis legum dottor et ad maiorem fidem me subscripsi et meum sigillum adponi feci»), che hanno sottoscritto il primo *consilium* di Bartolo testé ricordato⁵². Analogo riferimento alla *fides* si riscontra anche nella sottoscrizione del genero di Bartolo,

49. Il richiamo all'apposizione del sigillo nella sottoscrizione autografa è previsto dal diritto romano, cfr. *supra* nota 35.

50. Ravenna, BClass 448, nr. 11, riprodotto anche in MURANO, s.v. Francesco Tigrini, in *Autographa*, I,1, p. 65 fig. 24, con la sottoscrizione del Tigrini e del Monte Vibiano, ricordati più avanti nel testo; il particolare della sottoscrizione di Bartolo anche in V. COLLI, *Collezioni d'autore di Baldo degli Ubaldi nel MS Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 1398*, in «Ius Commune» 25 (1998), pp. 323-346, fig. 10; ora in ID., *Giuristi medievali*, pp. 315*-344*; cfr. *supra* nota 45.

51. Ravenna, BClass 448, nr. 9, riprodotto anche in COLLI, *Collezioni*, fig. 11 (anche *infra* TAV. V); la stessa formula «ad fidem me subscripsi» si riscontra anche nella *subscriptio* autografa di Bartolo al *consilium* di altra mano nel nr. 8 di questo codice Classense; un riferimento alla *fides* ricorre anche in una delle formule di sottoscrizione adottate da Cino, maestro di Bartolo, cfr. *supra* nota 42. Nella fase di transizione, nel secondo quarto del secolo XIV, in area perugina si osservava già l'uso della *subscriptio* autografa con formule autenticanti; se ne hanno interessanti esempi nel ms. Ravenna, BClass 485/III, parte prima (pp. 1-42), risalente a quel periodo; in questo codice si riscontrano anche coeve redazioni notarili realizzate, con prassi semplificate, su supporto cartaceo con impressione del sigillo del consulente in assenza di formule di sottoscrizione, per ovvi motivi, direttamente sulla carta accanto all'escatocollo, invece che appesa, cfr. V. COLLI, *La biblioteca di Bartolo. Intorno ad autografi e copie d'autore*, in *Bartolo da Saxoferrato nel VII Centenario della nascita: diritto, politica, società*. Atti del I Convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), ed. F. TREGGIARI, Spoleto 2014, pp. 67-107, con tavv., in part. p. 105 nota 101.

52. Ravenna, BClass 448, nr. 11, cfr. *supra* n. 48; gli autografi bartoliani sono oggetto d'indagine in COLLI, *La biblioteca di Bartolo*, *passim*, in part. pp. 67-70, 74-79, 84-90.

Niccolò Alessandri, che – come del resto lo stesso Tigrini – fu suo stretto collaboratore: «Et ut supra scriptum est ita dico et consulo de iure ego Nicolaus Alexandri de Perusio legum doctor salvo semper consilio saniori in cuius rei fidem predicta propria manu scripsi et meum consuetum sigillum apponi feci»⁵³.

La sottoscrizione autografa accompagnata dall'impronta sigillare «fa fede» e dunque attesta l'autenticità del *consilium* originale in redazione dottorale⁵⁴. Un espresso riferimento «manu propria» può risultare omesso nelle formule di sottoscrizione. L'autografia, sottintesa da «me subscripsi», viene a garantire la autorialità del testo e, in presenza di sigillo autentico, la sua attendibilità, appunto la *fides*, «et ad fidem me subscripsi». Il sigillo viene a garantire l'autenticità del testo e la sua rilevanza processuale anche qualora il consulente, per motivi contingenti e in casi particolari, abbia rinunciato dichiarandolo espressamente alla forma autografa della sottoscrizione⁵⁵.

Nel contesto di autenticazione da parte del consulente il riferimento alla *fides* dovrà intendersi in senso oggettivo⁵⁶. Le formule di sotto-

53. La sottoscrizione autografa di Niccolò Alessandri presente nel ms. Pesaro, Biblioteca Oliveriana 58 (d'ora in poi: PO 58), a f. 98v, è riprodotta in COLLI, *Collezioni*, fig. 14; che propone l'attribuzione a questa stessa mano di un frammento di testo bartoliano conservatosi come guardia volante nel codice Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" I.A.14 (f. II), cfr. *Ibid.*, p. 337 nota 46, figg. 12-13. Questo frammento napoletano è ora presentato erroneamente come autografo di Bartolo e riprodotto da MURANO, s.v. Bartolo da Sassoferrato, in *Autographa*, I.1, pp. 65-71, in part. pp. 67 sgg., fig. 25, unico esempio di scrittura fornito in questa voce (oltre a una sottoscrizione priva di didascalia), e posto anche in copertina al volume; non può che stupire, cfr. *Ibid.*, p. XII nota 26, l'inspiegabile quanto generico rinvio in proposito a Colli, che non lo ha attribuito alla mano di Bartolo. Una formula analoga, ma senza riferimento all'autografia, si riscontra nella sottoscrizione dell'altro suo genere, cfr. il manoscritto PO 58, f. 96v: «Et ut supra dictum est dico et consulo ego Guill(elm)us de Perusio legum doctor et ad fidem predictorum consuetum sigillum apponi feci». Niccolò ebbe accesso al lascito librario di Bartolo e si prese cura della pubblicazione postuma del *Tractatus de insignis et armis*, cfr. S. LEPSIUS, *Der Richter und die Zeugen. Eine Untersuchung anhand des Tractatus testimoniorum des Bartolus von Sassoferrato mit Edition*, Frankfurt am Main 2003, p. 90; si tramanda che Bartolo sia ricorso all'aiuto del Tigrini per l'integrazione delle allegazioni nel testo dei suoi trattati, *Ibid.*, p. 94 n. 180.

54. A proposito del «fidem facere» dei sigilli autentici nella dottrina canonistica duecentesca, cfr. WELBER, *Il sigillo nella diplomatica*, pp. 196-205; ad un certo punto l'*authenticum* entra in concorrenza con l'atto notarile per rispondere alle esigenze di una rapida e resistente certificazione, cfr. *Ibid.*, pp. 205-207.

55. Si offrono alcuni esempi di sottoscrizioni non autografe, eseguite dai segretari in sede di apposizione del sigillo del consulente, dietro suo incarico, col ricorso a formule del tipo «subscribi feci / mandavi», nell'Appendice II.

56. Sulla semantica del termine *fides* in ambito notarile, cfr. F. BAMBI, *Fides, la parola, i contesti. Ovvero alla ricerca della publica fides*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno internazionale (Genova 2004), ed. V. PIERGIOVANNI, Milano 2006, pp. 22-47; inoltre, P. SCHULTE, *Fides publica: Die Dekonstruktion eines Forschungsbegriffes*, in *Strategies of*

scrizione riecheggiano la terminologia relativa alla testimonianza, quale forma di conoscenza indiretta da parte del giudice⁵⁷. Nella sua valenza processuale la *fides* delle deposizioni testimoniali si fonda sull'affidabilità stessa dei testimoni, che è da porsi in relazione al loro rango sociale e all'autorevolezza da essi goduta. Nel caso dei *consilia* la *fides* del consulente trova espressione nell'iconografia stessa del sigillo, che ritrae il *doctor in cathedra*⁵⁸.

L'invio di *consilia* originali autografi presenta innegabilmente delle analogie con le prassi autografiche in sede di pubblicazione delle opere esegetiche. Ma in questo ambito l'autografia dei testi, consegnati personalmente dall'autore, era nota al ricevente, autorità universitaria o stazionario, anche senza ulteriori autenticazioni o impronte sigillari. Bartolo, oltre ad essere parte attiva per l'affermazione delle prassi autografiche nella redazione dei *consilia*, pare aver segnato il passaggio ad una nuova epoca anche sul versante delle strategie di autoscrittura in ambito scolastico, in connessione alla produzione libraria e alla pubblicazione dei testi. L'autografo più risalente su supporto cartaceo di un'opera giuridica esegetica, finora noto, è non a caso quello di una sezione del suo *Tractatus Tiberiadis*, risalente al 1355, consistente invero nella bella copia della versione definitiva della *repetitio* di D.41.1.7, sul tema delle accessioni e degli incrementi fluviali, approntata per la consegna del testo all'università di Perugia. La trattazione richiese l'applicazione di regole della geometria euclidea e persino la loro rappresentazione grafica, per la quale l'intervento dell'autore si è spinto in questo caso – quale esempio di autografia *totale* – alla confezione del manoscritto fin nella sua illustrazione (TAV. VI), sia per controllarne la fattura materiale, che per imprimervi un marchio di autenticità⁵⁹.

writing: studies on text and trust in the Middle Ages, papers from "Trust in Writing in the Middle Ages" (Utrecht 2002), ed. P. SCHULTE - M. MOSTERT - I. VAN RENSWOUDE, Turnhout 2008, pp. 15-36.

57. Il concetto di *fides* ha una centralità dogmatica nel *Tractatus testimoniorum* dello stesso Bartolo, edito da LEPSIUS, *Der Richter und die Zeugen*; sulla polisemia del termine in Bartolo, EAD., *Juristische Theoriebildung und philosophische Kategorien. Bemerkungen zur Arbeitsweise des Bartolus von Sassoferrato*, in *Politische Reflexion in der Welt des späten Mittelalters. Essays in honour of Jürgen Miethke*, ed. M. KAUFHOLD, Leiden 2004, pp. 287-304, con ulteriore bibliografia sul tema.

58. WOLFF, *Autorität und Authentizität*, pp. 76-77.

59. COLLI, *A proposito di autografi*, pp. 239 sgg. e note 78-80, che evoca le suggestioni presenti nella letteratura coeva in lingua volgare, di estrazione notarile, secondo le quali l'autore stesso viene a costruire il modello di libro adatto al suo testo; inoltre sul codice contenente l'autografo bartoliano, appartenuto a Baldo degli Ubaldi, il BAV, Barb. lat. 1398, ff. 157r-170v (f. 168r riprodotto nella TAV. VI), cfr. COLLI, *Collezioni*, pp. 333-335, e figg. 8-9; ID., *La biblioteca di Bartolo*, pp. 84-88

Col rinnovamento delle prassi documentarie nell'*entourage* di Bartolo da Sassoferrato si sono poste anche le premesse dell'evoluzione successiva dell'istituto processuale del *consilium*. Si deve richiamare l'attenzione su ulteriori dati di novità, che si sono affermati in questo ambiente universitario e che gli autografi di Bartolo e dei suoi collaboratori, per quanto non databili con certezza, sono tra i primi a proporre. L'emersione delle formule di sottoscrizione autenticanti di questa epoca ha implicato un mutamento di rilievo nella struttura del testo dei *consilia*, che ora vede l'indicazione dell'*auctor* in genere soltanto all'interno della sottoscrizione autografa, estrapolata dal testo e dall'argomentazione del *consilium*. Questo sarà il modello testuale vincente anche in seguito, accolto nelle altre aree geografiche di produzione e diffusione dei *consilia* come genere letterario, sostituendosi a quello fino ad allora in uso nei *consilia* di area bolognese, in cui l'autore era indicato in apertura di un testo composto in genere in forma soggettiva («Consilium mei...»; «Ego dico...»). Questa prassi delle sottoscrizioni autografe autenticanti ha aperto la strada anche al definitivo abbandono dell'atto pubblico. Per Bartolo e per gli autori attivi nella seconda metà del Trecento non si conoscono originali in redazione notarile su supporto membranaceo, come quelli dei primi decenni del secolo⁶⁰.

L'ulteriore elemento, connesso ai precedenti, che si è affermato in questa epoca e che diverrà standard in seguito è l'uniformazione delle prassi documentarie in rapporto ai diversi generi di *consilia*, sia *iudicialia* che *pro parte*. Pur in presenza di varie ipotesi di testi in

(riproduzioni dell'autografo alle figg. 1-2, 4). Si ha notizia di un autografo, non pervenuto, anche della versione definitiva del *Tractatus testimoniorum*, da una postilla relativa ad un errore d'autore rilevabile in margine al testo nel manoscritto barberiniano, ora edita da LEPSIUS, *Der Richter und die Zeugen*, pp. 384 sgg.

60. Si può segnalare un esempio di area bolognese alquanto singolare: un *consilium* di Giovanni Calderini del 1354 in redazione notarile, sul quale l'autore ha apposto una sottoscrizione autografa con formula facente riferimento all'autografia; per quanto forma ibrida, può considerarsi indice di una persistenza a Bologna di prassi ormai destinate a divenire obsolete; ASSi, Diplomatico, S. Gimignano 1354 agosto 10: *inc.* «Super predicto articulo consultus ego Iohannes Caldarini decretorum doctor dico quod dicta permutatio...»; in fine la sottoscrizione del notaio: «Ego Marchus Carloti ... suprascriptum consilium de mandato predicti domini Iohannis Caldarini decret. doct. in domo eiusdem ... in hac forma publica scripsi et autenticavi et sigillum dicti domini Iohannis de ipsius mandato apendidi»; cui segue la sottoscrizione autografa dell'autore: «Sic dixi et consului ad licteram ut supra scriptum est Ego Iohannes Caldar(ini) predictus et feci meum consuetum sigillum appendi et hanc subscriptionem manu mea scripsi»; il sigillo del consulente è stato strappato con danno della pergamena, ASCHERI, *Analecta*, nr. 15 p. 70, tav. III.

redazione dottorale, le strategie autografiche in funzione autenticante sono all'origine di una sostanziale uniformità del *layout* degli originali: il supporto è in genere cartaceo e presenta le piegature tipiche delle missive, con all'esterno l'indicazione dell'indirizzo del destinatario; il sigillo in cera lacca è impresso direttamente sul foglio in prossimità della sottoscrizione autografa, benché talora il testo non sia autografo. Una parte rilevante degli originali autografi risulta redatta dal consulente in forma di rescritto, dando stesura al parere direttamente sul foglio della richiesta, contenente di altra mano la *positio casus* e il quesito, che dopo l'apposizione del sigillo fu poi rispedito al richiedente. Tuttavia, questa non rappresenta all'epoca una prassi autenticante specifica e non consente di risalire al genere del *consilium*. Ne consegue che in base a criteri formali e alle prassi redazionali non sarebbe possibile pervenire ad una classificazione dei testi per distinguere i *consilia iudicialia* dai *pro parte*, ma anche criteri contenutistici risultano nella maggior parte dei casi impraticabili. I *consilia* hanno circolato prevalentemente in copia, anche in forma libraria, e più spesso si sono conservati privi della *positio casus*, dalla quale soltanto sarebbe stato possibile risalire talvolta al richiedente, privato o istituzione.

Le nuove prassi documentarie si affermeranno nei decenni successivi nelle altre aree di diffusione dei *consilia* nell'Italia centrosettentrionale. Tra le formule delle *subscriptiones* prevarranno quelle di origine perugina contenenti il riferimento alla *fides*⁶¹. Ciò si è avverato anche per il tramite di grandi giuristi che, tra Firenze e Perugia, le adottarono, quali Lapo da Castiglionchio sen. e Baldo degli Ubaldi, due capiscuola della generazione successiva; l'uno fiorentino, allievo di Giovanni Calderini a Bologna, e l'altro perugino allievo dello stesso Bartolo nella sua città, entrambi attivi a Firenze negli anni sessanta del Trecento⁶².

61. Quelle di ambito perugino, contenenti il riferimento alla *fides*, sembrano essersi imposte sulle altre nel corso del Quattrocento. Si possono segnalare in breve alcune sottoscrizioni di giuristi di fama, ora riprodotte in *Autographa*, I.1: presentano la formula «ad/in fidem...», ad esempio, quelle di Pietro d'Ancarani (p. 111), Paolo di Castro (p. 128), Raffaele Fulgosio (p. 151), Antonio da Pratovecchio (p. 183), Bartolomeo Cipolla (p. 248; del 1472), Giason del Maino (p. 255); all'inizio del secolo talvolta si rinviene ancora la formula «in testimonium...», come nelle sottoscrizioni di Cristoforo Castiglione (p. 102), Francesco Zabarella (p. 121), Raffaele Raimondi (p. 144); risultano invece prive di formule autenticanti alcune sottoscrizioni di area bolognese, quali la trecentesca di Giovanni da Legnano (p. 99) e quella di Giovanni da Imola (p. 162).

62. Per una testimonianza dell'amicizia che legava Lapo e Baldo a Firenze, cfr. MURANO, s.v. Lapo da Castiglionchio il Vecchio, in *Autographa*, I.1, p. 82.

Quale esempio di questa affermazione della *subscriptio ad fidem* si può segnalare un *consilium* originale di Lapo – l'unico di tal genere finora noto di questo autore – in cui egli ha apposto a un testo vergato da altra mano una sottoscrizione autografa con formula estesa che fa riferimento sia alla *fides* che all'autografia⁶³: «Ego Lapus de Castiglionchio decretorum doctor civis Florentinus... dico et consulo iuris esse ut superius scriptum est et continetur, ideoque ad fidem predictorum propria manu me subscripss<i> et sigillum meum apposui consuetum».

I *consilia* originali di Baldo degli Ubaldi, effettivamente inviati, che ci sono pervenuti sono ben pochi a confronto con la vastità sconfinata della sua produzione consiliare⁶⁴. Nelle varie fasi della sua lunga attività di consulente Baldo si è avvalso di una stessa formula di sottoscrizione, con un uso costante delle abbreviazioni, in calce a *consilia* sia autografi che vergati da amanuensi: «Et ita dico et consulo ego Baldus de Perusio utriusque iuris doctor et ad fidem me s(ub)s(cripsi) et sig(illo) mei nominis sig(navi)»⁶⁵. Si può osservare che questa formula, a differenza di quella di Lapo, non richiama espressamente l'autografia e che entrambi gli autori non fanno alcun riferimento al prestatore d'opera

63. ASPt, Ospedale del Ceppo 483, ff. 1r-9v, sottoscritto anche da Niccolò Cambioni a f. 9v; del manoscritto è disponibile una descrizione *online* nell'ambito del progetto CODEX, con immagini rilevanti; riproduce la sottoscrizione di Lapo anche MURANO, s.v. Lapo da Castiglionchio il Vecchio, in *Autographa*, I.1, p. 82, alla fig. 28 (con vecchia segnatura); che considera autografo, ma infondatamente anche il testo del *consilium*. L'opera giuridica maggiore del Castiglionchio, sicuramente quella che ebbe più ampia diffusione, sono le sue *Allegationes*: raccolta dei suoi *consilia*, che ha circolato in una versione rielaborata, la *Abbreviatio* curata da Antonio da Butrio, grande canonista bolognese; cfr. V. COLLI, *Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria*, in *Legal Consulting*, pp. 173-225, in part. pp. 176, 193, 197; anche in ID., *Giuristi medievali*, pp. 449*-501*; un minutorio autografo dei *consilia* di Lapo è indagato da V. COLLI, *Per uno studio della letteratura consiliare: notizia del MS London, British Library, Arundel 497, autografo di Lapo da Castiglionchio il Vecchio*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, ed. P. MAFFEI - G. M. VARANINI, Firenze 2014, pp. 25-36, con tavv. Il tenore della sottoscrizione del Cambioni nel codice pistoiese, cui Lapo ha fatto riferimento nella propria, è praticamente identico: «Ego Nichoalus de Cambionibus de Prato minimus legum doctor consulo idem quod supra consulctum est per egregium decretorum doctorem dominum Lapum de Castiglionchio consultorem suprascriptum et ad fidem predictorum me subscripsi et meum sigillum consuetum apposui».

64. Oltre 2500 sono a stampa, sui diversi incunaboli di questa raccolta, in sintesi, COLLI, *Consilia dei giuristi medievali*, p. 181; cui si aggiungono varie altre centinaia d'inediti in raccolte manoscritte, cfr. *infra* nota 71.

65. Una sottoscrizione di Baldo è riprodotta in COLLI, *Collezioni*, fig. 4; e in MURANO, s.v. Baldo degli Ubaldi, in *Autographa*, I.1, p. 102 fig. 31 (con tracce di sigillo anulare), che riproduce anche una impronta del sigillo ovale (PO 58, f. 29v).

cui era demandata l'apposizione del sigillo, che di certo era intervenuto detenendo gli strumenti richiesti a tale scopo.

La *fides*, l'autenticità del *consilium* comprovata dalla presenza del sigillo, in questo contesto si connette all'autografia, dichiarata o implicita, quanto meno della sottoscrizione, e deve ascriversi all'originale autografo o idiografo approntato per l'invio.

7. SUBSCRIPTIO AD FIDEM, TESTUALITÀ DEI CONSILIA E PRASSI AUTOGRAFICHE IN BALDO DEGLI UBALDI

Le prassi di autenticazione vengono a riflettersi su aspetti della testualità dei *consilia*. Il testo *autentico* che «fa fede» è appunto quello dell'originale e non quello che nella maggior parte dei casi veniva conservato presso il consulente, la minuta raccolta o registrata nella *transcriptio in ordine*. La stesura definitiva del testo del *consilium* è affidata all'originale redatto, di per sé non destinato a permanere presso l'autore, e la sua composizione deve considerarsi conclusa con l'invio al richiedente.

Nel caso di Baldo degli Ubaldi i minutarî, per meglio dire, la loro tenuta e le prassi documentarie in uso da parte dei segretari nel corso dell'elaborazione del testo, agevolavano gli iter redazionali tesi ad allargare l'ambito d'azione degli amanuensi⁶⁶, consentendo all'autore, negli anni di maggiore produttività e di età più avanzata, di limitare il proprio intervento autografo alla sola sottoscrizione⁶⁷. Allo stesso tempo

66. Sui minutarî di Baldo e la loro datazione, cfr. V. COLLI, *Il Cod. 351 della Biblioteca Capitolare «Feliniana» di Lucca: editori quattrocenteschi e Libri consiliorum di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, ed. M. ASCHERI, Padova 1991, pp. 255-282, in part. pp. 259-261; anche in COLLI, *Giuristi medievali*, pp. 345*-372*; cenni relativi alle prassi redazionali seguite dai segretari nel corso della formazione dei minutarî in ID., *I libri consiliorum. Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di consilia dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, ed. I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, pp. 225-235, in part. p. 227; anche in COLLI, *Giuristi medievali*, pp. 437*-447*; sulla dipendenza del testo degli incunaboli da quello dei minutarî dell'autore, cfr. ID., *Consilia*, p. 202 e n. 99; ID., *Il Cod. 351*, pp. 255-258, 261-264; del repertorio dei *consilia* (in preparazione) ne fanno parte ben oltre tremila unità, tra editi e inediti.

67. È probabile che la redazione anche degli originali già a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando Baldo si trovava ancora a Perugia, prima del suo trasferimento a Pavia nel 1390, fosse affidata almeno in parte al personale di studio. In fine ad un *consilium* Baldo si scusa: «Ego non possum semper scribere per descensum propter occupationes et interdum propter corporis passiones...», cfr. BAV, Barb. lat. 1401, f. 85v, minutarîo di quegli anni, che ha inizio nel 1388; sulla

i minutari svolgono un'evidente funzione di archivio della composizione, tuttavia la stesura definitiva talvolta fu ottenuta eseguendo interventi correttivi e aggiuntivi direttamente sull'originale autografo, già approntato per l'invio al richiedente, persino omettendo di aggiornare le registrazioni e le minute in essi contenute.

Sul testo degli originali redatti l'autore può realizzare interventi di tal genere purché essi siano "motivati" a garanzia di autenticità nel contesto della *subscriptio sub sigillo*, cui può far seguire successive, sempre a condizione di autografia, successive aggiunte al testo. Si riscontra questa prassi, ad esempio, in uno dei *consilia* originali autografi di Baldo in PO 58⁶⁸, nel quale di seguito alla sottoscrizione, richiamando le cancellazioni rilevabili nel testo, egli ha eseguito una *additio* di cui tiene a segnalare l'autografia, attestata dal sigillo già apposto in precedenza⁶⁹:

Et ita dico et consulo ego Baldus de Perusio utriusque iuris doctor et ad fidem me s(ub)s(cripsi) et sig(illo) mei nominis sig(navi). Supra ubi rasum est, nichil <de>(be)t esse. Consultus autem iterato, quod declar<e>m primum punctum, volui videre instrumentum donationis – ... et per ho<c> respondetur ad dictum Bartoli. Baldus manu propria sub eodem sigillo. Et ideo dicto Bindoccio non potuit remitti onus substitutionis nec al<i>quid mutari de contentis in instrumento donationis et pactorum contentorum in ipsa. B.

Gli interventi dell'autore sugli originali⁷⁰ potevano comunque dar adito ad incertezze relative alla autenticità del loro contenuto e alla

sua datazione, cfr. COLLI, *Il Cod.* 351, p. 260; il testo è edito quale nr. 121 del vol. 5 della raccolta baldesca (ed. Milano 1493).

68. Cfr. *supra* nota 53 e 65, dove si ricorda questo codice, e *infra* note 99-102. Per ragguagli sul PO 58 e la sua provenienza dalla biblioteca di Tommaso Diplovatazio, cfr. COLLI, *La biblioteca di Bartolo*, p. 81 e nota 36, p. 91, figg. 9, 11; ID., *Collezioni d'autore*, pp. 324-325 nota 6, p. 335, nota 39, figg. 4 e 14 (= pp. 316*-317*, 327*, 336*, 340*), con segnalazione degli autografi di Baldo e di altri autori al suo interno.

69. Il f. 65v (TAV. VII), danneggiato con lieve perdita di testo, risulta di ardua lettura anche in seguito all'intervento di restauro che ha riparato lo strappo della carta, in corrispondenza con la piegatura originaria del plico; segue una adesione autografa di Marcuccio Angelelli. Il testo del *consilium* autografo, preceduto dal *casus* di altra mano (ff. 64r, 64v-65r), è a stampa quale nr. 383 del vol. 2 della raccolta baldesca (ed. Milano 1491-1493); mentre il testo dell'*additio* (f. 65v) è omissso dall'edizione, riproducente in quella parte il testo di un minutarario non pervenuto, che dunque non era stato aggiornato al momento dell'invio di quell'originale.

70. Un caso analogo di *additio* che segue alla *subscriptio* si riscontra, ad esempio, anche in un autografo di Baldo contenuto nel ms. Bologna, Collegio di Spagna 122, f. 191r: «Et ita dico et consulo ego Baldus de Perusio utriusque iuris doctor et ad fidem me subscripsi et sigillo mei nominis sig(navi). Et res per testatorem prohibita a minore alienari non potest longo tempore prescribi... – ibi est casus notabilis. Baldus predictus sub eodem sigillo»; seguono sottoscrizioni di Iulianus Bini

auctoritas dei testi. Il fatto che l'apposizione del sigillo autentico e l'uso delle formule di sottoscrizione «ad fidem» equivalga per Baldo in certo modo ad una *prova dell'autografia*, lo si evince dalle sue affermazioni contenute in altra *additio* – scritta da lui in calce ad un *consilium* originale – che si è conservata soltanto in copia⁷¹:

Et idem alias consului ego Bal. de Perusio i. utriusque doctor et ad fidem me subscripsi et sigillo mei nominis signavi; addiciens quod etiam substitutio facta inter liberos valet secundum formam etiam ex imperfecto. Additio que revocatur in dubium, an sit litera manu mei, de quo miror quia, ubi sigillum meum scriba meus ponit et ego subscribo, non est dubitandum quin littera sit mea; est verum quod aliquando facio meliorem vel deteriorem litteram secundum calami moderationem vel manus variationem, ff. de condi. indebi. l. Si non sortem. Libertus. Baldus.

L'argomento affrontato nel testo è quello dell'autenticità della *additio* apposta ad un precedente *consilium* sullo stesso tema, di cui è stata contestata l'autografia. Ma non può sussistere alcun dubbio al riguardo – sostiene Baldo – nel caso in cui egli abbia sottoscritto e il suo *scriba* abbia apposto il sigillo, pur ammettendo di eseguire talvolta una scrittura (*littera*) di qualità più scadente – da intendersi nel senso di più o meno posata ed elegante – per ragioni contingenti, a causa dello stato più o meno temperato della sua penna (*calami moderatio*) e dell'incoerenza della sua mano (*manus variatio*).

Può sorprendere come l'autenticità dell'*additio* di Baldo fosse stata messa in discussione proprio da un punto di vista grafico, nonostante la presenza del sigillo. Ciò è espressione della valenza dell'autografia nell'ambito d'azione dello stesso Baldo e della sua cultura grafica, nell'ambiente universitario e delle élites urbane della sua epoca.

Le considerazioni sulla qualità della scrittura – fondate comunque sul presupposto della sua riconoscibilità – e sulle concause dell'incoerenza con cui talvolta potrebbe essere stata eseguita, richiamano alla mente reminiscenze petrarchesche. Sono note le divagazioni di Francesco Petrarca relative, oltre che al proprio calamo, alla sua scrittura e alla

e Franciscus de Mercatello, che nella formula contengono il riferimento al «testimonium»; una riproduzione digitale del codice è ora disponibile sul sito <http://irnerio.cirfsid.unibo.it/>

71. Cfr. Pesaro, Biblioteca Oliveriana 976, f. 207r; il testo della citazione è stato tacitamente emendato in presenza di evidente errore; al ms. 976, datato 1581 e contenente varie centinaia di *consilia* di Baldo, è dedicato un mio studio di prossima pubblicazione.

personalità della grafia, che consentiva da parte sua e dei suoi amici un reciproco riconoscimento delle rispettive mani nelle lettere⁷². Baldo a sua volta pare convinto della riconoscibilità della propria mano, che in genere è molto curata e, per quanto personalizzata, permane entro l'ambito grafico di una libreria, seppur semplificata, benché talvolta possa variare – oltre che per le cause da lui stesso ricordate – per una certa accelerazione e incostanza del *ductus*⁷³.

Il segretario incaricato dell'apposizione del sigillo, nel brano citato, è ricordato come *scriba*, amanuense. Baldo disponeva di uno staff di segretari di estrazione e formazione notarile – ben riconoscibile dal loro stile grafico – che lavoravano alle sue dipendenze per la raccolta o la registrazione delle minute dei *consilia* e la scritturazione di altri generi di testi, e approntavano anche i codici idiografi delle opere esegetiche⁷⁴. La subalternità del ceto notarile in questo caso è portata alle sue estreme conseguenze: al segretario, che si prende cura dell'apposizione del sigillo non è attribuito alcun ruolo autenticante, la sua funzione si riduce ad un compito meramente tecnico, per il quale riceve una remunerazione come prestatore d'opera da parte del richiedente il *consilium*⁷⁵. In questo contesto i consulenti, Baldo e i suoi con-

72. Tal genere di divagazioni, contenute nelle *Epistolae ad familiares* e nelle *Seniles* del Petrarca, sono ora richiamate da D. GANZ, *Mind in Character: Ancient and Medieval Ideas about the Status of the Autograph as an Expression of Personality*, in *Of the Making of Books, Medieval Manuscripts, their Scribes and Readers, Essays presented to M. B. Parkes*, ed. P. ROBINSON - R. ZIM, Aldershot 1997, pp. 280-99, in part. pp. 291-292. Il Petrarca viene talvolta a scusarsi della qualità ed eleganza insoddisfacenti della propria mano, anche a proposito di aggiunte e rasure, ad esempio: «Erat urbanum, fateor, hanc rescribere, sed fragilitas et occupatio et muscarum tedia excusent. Tu additiones et lituras quasi signa familiaritatis accipies et quicquid aut in scriptura vitii erit, aut in stilo, boni consules et in meliorem omnia partem trahes, non sum dubius» (*Ep. seniles* XII, 1), cfr. GANZ, *Mind in Character*, p. 292 nota 69.

73. Si veda la digressione sulla scrittura dei giuristi e sulle strategie scrittorie da essi adottate nel corso del Trecento, nella Appendice III.

74. Sui codici d'autore di Baldo sinora identificati, cfr. COLLI, *A proposito di autografi*, pp. 242-246, con rinvii bibliografici.

75. Un documento contabile del 1372, edito da C. CENCI, *Documentazione di vita assisana 1300-1530*, I: 1300-1448, Grottaferrata 1974, p. 165, registra il pagamento dell'onorario pagato a Baldo per un suo *consilium* e gli emolumenti assegnati al suo «scrittore» per l'impronta del sigillo e il costo della cera: «Anche pagay a meser Baldo da Perosia, per lo consilglo sopra la quistione de Corrado de Guadagnolo, ii. fior. d'oro. Anchie pagay allo scrittore de meser Baldo, per lo sogiello et per la cera rosscia per lo dicto consilglo, ii. ancon., vi. den.»; cfr. anche ASCHERI, *Analecta*, p. 74 n. 55; sul progressivo tramonto dell'egemonia notarile all'interno dei sistemi politici e giudiziari comunali nel tardo medioevo italiano, cfr. M. ASCHERI, *I problemi del successo: i notai nei comuni tardo medievali italiani*, in *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*, Zaragoza 2004, pp. 113-125, anche in ID., *Giuristi e istituzioni*, pp. 171*-183*.

temporanei, nelle formule di sottoscrizione richiamano in prima persona l'apposizione del sigillo per scopi autenticanti, senza dare espressione ad una delega dell'operazione, nonostante l'intervento materiale dei loro segretari⁷⁶.

Le prassi documentarie trovano un loro corrispettivo nelle strategie di autoscrittura adottate da Baldo in sede di pubblicazione delle opere esegetiche. Nella fase terminale della elaborazione del testo e talvolta al momento della consegna dei codici idiografi approntati per la pubblicazione, Baldo è intervenuto sul testo delle opere con gruppi di aggiunte d'autore autografe, che non furono registrate dai segretari nei codici di servizio che permanevano presso di lui⁷⁷. L'autografia dei testi era nota agli addetti alla produzione libraria, che a fine Trecento si svolgeva in genere negli stessi centri in cui era attivo l'autore, e non era richiesta l'applicazione di sigilli. Tuttavia anche per i testi esegetici – fuori dai canali della produzione libraria universitaria – il modello *sigillare* sembra riproporsi in tutte le sue implicazioni nell'ambito della realizzazione di un particolare genere di idiografo: l'esemplare di dedica, codice d'autore in genere di notevole pregio che si indirizza ad un pubblico, non ampio, di appartenenti alla cerchia del dedicatario. Si può ricordare per il suo valore emblematico l'esemplare di dedica della *Lectura super usibus feudorum* di Baldo degli Ubaldi, offerto nel 1393 a Giangaleazzo Visconti, che lo aveva chiamato allo Studio pavese. Il miniatore del codice, in cui è stato riconosciuto Pietro da Pavia, ha ritratto nella prima iniziale l'autore assiso nell'atto di tener aperto un libro, in cui è leggibile l'*incipit* dell'opera, e ha posto lo stemma della famiglia Ubaldi nel margine inferiore di questo primo foglio. Dopo che la decorazione era già stata ultimata, Baldo ha eseguito in alcuni luoghi brevi interventi marginali da lui siglati: «Baldus manu propria»⁷⁸. Sono

76. Si possono segnalare le sottoscrizioni autografe dei fratelli di Baldo, che presentano analoghe caratteristiche pur nella diversità delle formule, ad esempio, nel PO 58, f. 72v: «Et ita dico et consulo ego Angelus de Perusio legum doctor et ad fidem predictorum sci(p)xi et me suss(crispi) et solito sigillo mei nominis sigillavi»; f. 85v: «Et ita consulo ego Petrus de Perusio utriusque iuris doctor ad quorum fidem me subscripsi et sigillum adposui» (cfr. Appendice II, alla nota 101).

77. Baldo si avvaleva nel corso della composizione e pubblicazione delle opere esegetiche di originali plurimi, di copie d'autore sincrone, cfr. COLLI, *A proposito di autografi*, pp. 242-246, con bibliografia; cui si rinvia anche per cenni sugli aspetti della tradizione delle aggiunte d'autore, appartenenti alle redazioni ampliate delle opere.

78. L'esemplare di dedica a Giangaleazzo Visconti, cui ci si riferisce, è il ms. Paris, BNF, Lat. 11727 (cfr. *Ibid.*, pp. 244-245); postille autografe, *infra* alla TAV. VIII; si possono ricordare anche gli interventi autografi di Baldo in altro codice idiografo, che forse ebbe funzione di esemplare di

evidenti i richiami all'iconografia del sigillo, e inoltre alla contestualità della sua impronta e della *subscriptio* autografa, richiesta a prova di autenticità.

8. NOTA CONCLUSIVA

Autografia e autenticità sono due aspetti inscindibili della produzione di testi in ogni ambito del sapere, non soltanto scolastico e non soltanto giuridico. Nel Trecento un autore quale Giovanni Boccaccio (*1313), coetaneo di Bartolo e contemporaneo di Baldo, ha elaborato strategie non solo di autoscrittura, ma anche di sottoscrizione autografa delle proprie opere letterarie⁷⁹. Una particolarità dei giureconsulti e del loro ceto, che li distingue dagli altri intellettuali loro contemporanei, è la possibilità di ricorrere all'applicazione dei sigilli parlanti, nei contesti in cui doveva essere garantito uno spazio pubblico di valenza dell'autografia e dell'autenticità dei testi, quali appunto i *consilia*. Questi invero, tenuto conto del loro contenuto normativo d'impronta dottrinale, pur essendo un istituto processuale, non hanno di per sé un carattere propriamente documentale, benché il dispositivo dei *consilia sapientis* sia destinato ad entrare nel corpo delle sentenze.

La semiotica del sigillo dei consulenti pare aver seguito traiettorie costanti nell'arco di vari secoli, dal XII al XV, in rapporto alle diverse prassi documentarie, nelle varie epoche e nei diversi contesti istituzionali del ricorso all'attività consultiva dei *doctores*. Le prassi autografiche da essi adottate in questo contesto si connettono comunque a quelle coeve di ambito scolastico, proprie della produzione libraria, nella quale l'autenticità di un'opera era parimenti garantita dalla consegna di un testo autografo o idiografo da parte dell'autore, benché in assenza d'impronte sigillari.

dedica, il ms. Roma, Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele II", Varia 108 (cfr. *Ibid.*, pp. 243-244).

79. V. KIRKHAM, Iohannes de Certaldo: *la firma dell'autore*, in *Gli Zibaldoni di Boccaccio. Memoria, scrittura, riscrittura*. Atti del seminario internazionale di Firenze-Certaldo (26-28 aprile 1996), ed. M. PICONE - C. CAZALÉ BÉRARD, Firenze 1998, pp. 455-468; sul problema della firma autografa di testi letterari in volgare, cfr. G. BRUNETTI, *L'autografia nei testi delle origini*, in «*Di mano propria*», pp. 61-92, in part. pp. 72-77; con particolare riferimento all'epistolografia e alle sottoscrizioni autografe, D. GANZ, *Mind in Character*, pp. 287-291.

Il rinnovamento delle prassi di autenticazione sul mezzo del Trecento, con l'applicazione e la definitiva affermazione delle formule di sottoscrizione autenticanti, rispondeva alle esigenze di una certificazione rapida ed efficace nell'ambito degli ordinamenti giudiziari, la cui evoluzione aveva portato ad un aumento esponenziale del ricorso ai *consilia*.

Si apre così l'epoca della massima diffusione, dell'apogeo di questo genere della letteratura giuridica, fra Tre- e Quattrocento. Gli originali in redazione dottorale, se non si sono dispersi con gli atti processuali, sono venuti a formare corpose miscellanee manoscritte, insieme a *consilia* in copia, assemblate da giuristi consulenti e da giudici, che rappresentano ad un tempo raccolte di precedenti cui questi pratici del diritto potevano attingere nel corso della loro attività. Tuttavia la tradizione autentica degli originali muniti d'impronta sigillare, destinati in origine al ristretto ambito dei richiedenti e delle parti processuali, al di fuori del contesto processuale aveva in certo modo esaurito il suo compito. La tradizione dei *consilia* su larga scala in genere non si è svolta in base a questi originali redatti. I *consilia* conobbero tra Tre- e Quattrocento una vasta diffusione in copia, venendo a formare collezioni manoscritte, di vario carattere e natura, per passare poi anch'essi alla tradizione libraria. Tra le raccolte librerie emergeranno quelle contenenti *consilia* in prevalenza di singoli autori. Non potrà stupire il fatto che nelle collezioni circolanti i *consilia* ci siano pervenuti più spesso privi dei *casus* e delle formule di sottoscrizione, in uno stadio redazionale che pare corrispondere piuttosto a quello della minuta, di certo raccolta o registrata dall'autore al momento dell'invio, senza averne intravista la pubblicazione. Le maggiori tra le raccolte di tal genere furono poi passate alle stampe a fine Quattrocento. Ma è un'altra pagina di questa storia, che ora non può essere aperta.

APPENDICE

I

Autografia e prassi sigillare nel Duecento: la roboratio dei consilia all'epoca di Dino del Mugello (sec. XIII ex.)

La definizione dei contesti di autografia non è univoca e non può dipendere soltanto dalla presenza del sigillo del consulente, in assenza di ulteriori elementi. Per un'epoca in cui la prassi della *subscriptio sub sigillo* non si era ancora affermata, si richiede la messa a punto di criteri che consentano la identificazione sicura delle mani degli autori nell'ambito dei *consilia* e di riflesso anche in quello delle opere esegetiche. Nel corso del Duecento quella della *roboratio*, e l'applicazione del formulario di questa, fu una prassi di autenticazione cui si ricorse in un contesto autografico.

I *consilia* duecenteschi di San Gimignano, erano stati emessi muniti di sigillo, ma non di *subscriptio*, in ambito di carattere giudiziario e, spesso *incontinenti*, in un contesto di certa autografia. Per *consilia* di quel gruppo provenienti da altro luogo i consulenti “fuori sede” erano ricorsi in fine al testo a formule autenticanti del tipo della *roboratio*, attestanti autenticità e autografia del *consilium*, in presenza di sigillo. Nel *consilium* di Ranieri giudice, inviato probabilmente da Volterra a San Gimignano nel 1265, sono state premesse all'*incipit* («Consilium mei...») poche righe di accompagnamento di carattere epistolare e in fine è apposta la formula: «actitata in questione predicta nostri sigilli munimine roborata que omnia ad vestram sapientiam sub meo sigillo remitto signata». Un *consilium* di Iacopo Pagliaresi, *iuris professor* in Siena, del 1272 si conclude con la formula: «et hoc est meum consilium quod duxi sigillo proprio muniendum», cui segue una nota sul prezzo ricevuto. Per un altro *consilium* del Pagliaresi, dello stesso anno e con la stessa formula autenticante, si riscontra anche una richiesta espressa di *roboratio* da parte del giudice nella sua *commissio*: «quid vobis videtur michi vestris literis declaretur sub vestri sigilli munimine roboratis»⁸⁰.

80. CHIANTINI, *Il consilium sapientis*, p. XXXII e nota 5; si vedano i *consilia* editi al n. 3 (a. 1265), p. 8; al n. 32 (a. 1272), p. 27; ai nn. 37-38 (a. 1272), pp. 30-31.

Il contesto della *roboratio*, in presenza di sigillo e assenza di notaio, può considerarsi autografico, a parte il caso dei *consilia* collettivi – per i quali più spesso si ricorre all'atto pubblico per la redazione dell'originale da consegnare – e a meno che non si tratti di semplici copie. Ma anche i *consilia* in copia potrebbero essere accompagnati da un sigillo e valere come copia autenticata⁸¹. Il notaio nel redigere l'atto pubblico, a propria scelta, può aver trascritto le formule di *roboratio* presenti nella copia autoriale che gli fu consegnata, facendo seguire l'escatocollo. Talvolta si limita invece a inserire all'interno di esso formule riecheggianti la *roboratio*, che fanno riferimento all'applicazione dei sigilli dei consulenti. In tal modo il formulario della *roboratio* si riscontra anche nell'ambito di *consilia* procedurali in redazione notarile, quali quelli rilasciati per l'Inquisizione nell'ultimo quarto del Duecento.

Nell'ambito dei manuali inquisitoriali si sono conservati alcuni *consilia* di Dino del Mugello in cui è fatto ricorso alla prassi della *roboratio* e alle formule consuete in uso all'epoca, ma si tratta appunto di *consilia* collettivi. Quattro furono emessi da Dino e Marsilio de Manteghellis. In due di essi il notaio ha trascritto le formule collettive di *roboratio*: «Et ad robur et ad confirmationem omnium predictorum predicti domini doctores voluerunt et mandaverunt presens consilium suorum sigillorum appensione muniri et appendi» (segue l'escatocollo del notaio Finus: 1 marzo 1291)⁸²; «in cuius rei testimonium dicti sapientes mandaverunt presens consilium apensione sigillorum suorum munimine roborari» (segue l'escatocollo del notaio Ferarinus de Lanbrusca: 14 agosto 1290)⁸³. Negli altri due *consilia* di questi autori lo stesso notaio, Ferarinus de Lanbrusca, in uno stesso giorno (18 novembre 1290) a Bologna, accoglie il formulario della *roboratio* nell'escatocollo: «Ego Ferarinus de Lanbrusca... notarius ... de eorum assensu et voluntate scripsi et ad robur et firmitatem ipsius <consilii> eorum sigilla pendentia apposuerunt...»⁸⁴. Un altro *consilium* di Dino,

81. Un esempio di copia autenticata *supra* alla nota 22 e *infra* alla nota 104.

82. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, n. 38, p. 159.

83. ID., *Tribunale della fede ed ebrei. Un consilium processuale di Dino del Mugello e Marsilio Manteghelli per l'Inquisizione ferrarese (1290)*, in *Honos alit artes*, p. 126.

84. ID., *I consilia procedurali*, n. 37, p. 152; n. 36, p. 149, con formula pressoché identica ma con qualche errore di trascrizione.

emesso insieme a Lambertino Ramponi, trascritto nei manuali inquisitoriali, manca sia di formule di *roboratio*, che di escatocollo⁸⁵.

I *consilia* di Dino, accompagnati soltanto da sigle dell'autore e privi di formule autenticanti, hanno avuto tradizione universitaria⁸⁶ e si sono diffusi in forma libraria. Una sua raccolta monografica, che si è conservata in alcuni manoscritti, ha circolato in maniera non standardizzata⁸⁷ e fu edita nel Quattrocento (Pescia 1492 e Milano 1496) con 53 *consilia*⁸⁸, quale unica raccolta di un autore duecentesco tra quelle a stampa⁸⁹.

Un esempio molto significativo di *consilium* originale autografo di quell'epoca, munito di formula di *roboratio*, dovuto alla penna di un

85. ID., *I consilia procedurali*, n. 43, pp. 177-179; del *consilium* che Dino compose nel 1297, in data 21 febbraio, per il testamento di Taddeo Alderotti ne è pervenuta copia da originale notarile, con richiesta di appensione dei sigilli di Dino, consulente, e del guardiano del convento dei frati minori, per i testimoni all'atto; il testo è edito da B. GIORDANI (ed.), *Acta Franciscana e tabulariis Bononiensis deprompta*, vol. I, Quaracchi 1927, pp. 683-685 n. 1450; cfr. PARMEGGIANI, *I consilia procedurali*, p. 144 nota 240.

86. I *Consilia* di Dino del Mugello si rinvencono, ad esempio, nei manoscritti Città del Vaticano, BAV, Chigi E.VIII.245 e Archivio del Capitolo di S. Pietro A. 29, codici descritti analiticamente da M. BELLOMO, *Quaestiones in iure civili, ad ind.*, pp. 702-705, con elenco di 75 *incipit* dei *consilia* di Dino, di cui 7 datati (1280-1295); p. 818, con indicazione delle sigle ricorrenti dell'autore. Non meritano credito le sottoscrizioni standard ("et ita dico et consulo ego Dynus de Mucello iuris utriusque doctor"), insolite per l'epoca di Dino, presenti in calce ai *consilia* nella prima parte degli incunaboli (1492, 1496, cfr. *infra* nota 88).

87. Si possono ricordare alcuni codici contenenti la raccolta di Dino, che attendono ancora uno studio ravvicinato in rapporto al testo delle edizioni (cfr. nota seg.): i codici Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2656 (45 *consilia*), Borgh. 274 (*partim* editi) e Ott. lat. 1307 (49 *consilia*), ora descritti online in DVL: <https://digi.vatlib.it>, cfr. COLLI, *Consilia dei giuristi medievali*, p. 199 nota 88 (= p. 475*); si può segnalare inoltre il London, British Library, Additional 21613 che (ai ff. 2ra-10vb) contiene una raccolta comprendente 34 *consilia* di Dino non catalogata; il codice fu posseduto da membri della famiglia Orlandi di Pescia (ad es. *Thomasius Michaelis de Orlandis de Piscia, advocatus Florentinus*), cui appartengono anche gli editori della *editio princeps* dei *consilia* di Dino: *Bastianus et Raphael de Orlandis de Piscia*.

88. Il testo della seconda edizione di Milano 1496 è stato oggetto di un recente e minuzioso esame in G. MURANO, *Excerpta fideliter ab eius originalibus. La raccolta di consilia e quaestiones di Dino del Mugello* († 1298), in «La Bibliofilia» 118 (2016), pp. 3-29, che ne indaga il rapporto ad una parte della tradizione manoscritta universitaria (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele II", Vitt. Em. 1511; descrizione presente nella banca-dati *Manus On Line*), in part. pp. 15-26; cfr. inoltre MURANO, s.v. Dino del Mugello, in *Autographa*, I.2, pp. 61-65. Bisogna osservare che il testo dell'edizione del 1496 corrisponde invero a quello della *princeps* di Pescia 1492, fin nelle formule posticce di sottoscrizione nella prima parte della raccolta. Del resto lo Scinzenzeller nel colophon del 1496 non ha sottaciuto il ricorso alla precedente edizione, pur senza nominarla espressamente, affermando con una qualche eleganza che pubblicava di Dino gli «egregia consilia ... excerpta fideliter ab eius originalibus, que hactenus in lucem prodierunt»; appunto i *consilia* che fino allora erano stati dati alle stampe.

89. COLLI, *Consilia dei giuristi medievali*, p. 188 (p. 464*).

giurista e ecclesiastico bolognese, Gerardo da Cornazzano, vicario del vescovo di Bologna, si è conservato presso l'archivio di Grenoble (B 3860) in un dossier comprendente quattro *consilia* emessi in una disputa feudale (attuali segnature: B 3857 - B 3860), tra cui uno di Dino (B 3858), che pongono in evidenza la pluralità di prassi in uso a quel tempo in rapporto alla funzione autenticante del sigillo. Essi furono rilasciati contemporaneamente sullo stesso *casus* intorno al 1288, su richiesta del delfino Umberto I relativa all'interpretazione di un arbitrato del 18 novembre 1287 con il conte Amedeo V di Savoia, a proposito dell'omaggio dei signori del Delfinato a quest'ultimo⁹⁰. I quattro *consilia*, su supporto membranaceo, furono archiviati in stati redazionali non uniformi presso il ricevente, sia in copia che in originale. Non erano stati emessi in copia unica – essendo non meno di due i diretti interessati – e da ciò dipende probabilmente la disomogeneità dal punto di vista redazionale degli esemplari conservati.

Il *consilium* di Gerardo da Cornazzano (B 3860; TAV. IX), cui si è fatto cenno, è un originale dottorale da considerarsi autografo che presenta in fine al testo la formula di *roboratio*: «in cuius rei testimonium presentem cedulam sigilio (!) vicarie nobis comise fecimus muniri ut in fine questionis nobis transmise vidimus contineri» (con data Bologna 5 luglio, s. a.); il sigillo appeso dell'autore di forma ogivale si è conservato. La pergamena del *consilium* è stata cucita insieme a quella della richiesta, in fine alla quale si prevedeva appunto l'appensione del sigillo da parte del consulente (come anche nel caso dei *consilia* di Dino e di Alberto di Odofredo)⁹¹. Sulla cucitura fu apposto un sigillo di forma ogivale di cui restano tracce.

Il *consilium* di Giovanni da Monte Murlo (B 3859) si è conservato in una copia non autenticata, di mano francese, trascritta su pergamena in

90. G. GIORDANENGO, *Consultations juridiques de la région dauphinoise (XIIIe-XIVe siècles)*, in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes» 129 (1971), pp. 49-81 in part. p. 162; G. GIORDANENGO, *Consilia feudalia*, in *Legal Consulting*, pp. 162-3; la prima segnalazione dei quattro *consilia* si deve a V. CHOMEL, *Une consultation de Dinus Mugellanus au sujet d'un arbitrage entre Humbert Ier, dauphin de Viennois, et Amédée V, comte de Savoie (vers 1288)*, in «Revue historique du droit français et étranger» 44 (1966), pp. 696-698.

91. Il testo della richiesta di appensione del sigillo, dopo la *positio casus*, corrisponde a quello presente nel *consilium* di Dino, trascritto più avanti; non vi è stata introdotta la stessa variante interlineare, ma il nome del consulente cui si indirizzava la richiesta risulta eraso e sostituito, da altra mano con altro inchiostro, con «Franciscus», nome che non ha riscontro con l'effettivo autore del *consilium*; a fronte di questo errore prende corpo l'ipotesi che la cucitura possa essere avvenuta per scopo di archiviazione presso il ricevente (cfr. *infra* nota 97).

base ad un originale dottorale cartaceo. Fa infatti riferimento ad una «cedula in papiro» la seconda mano che trascrive in calce al *consilium* un brano omesso per svista. In fine al testo si riscontra la formula di *roboratio* «et hoc est meum consilium in cuius rei testimonium presentem scripturam feci mei sigilli appositione muniri», che a sua volta presuppone l'originale dottorale su supporto cartaceo⁹².

Il *consilium* di Alberto di Odofredo⁹³ (B 3857; «In predicta questione michi Alberto domini Oddofredi legum doctore videtur dicendum quod Seius teneatur ad omnes terras feudi... – et excusare ipsum Seium a laudo lato et emologatione et promissione facta adinvicem per Seium et Titium») è un originale notarile al quale, con la prassi della duplice autenticazione e in assenza di formule di *roboratio*, era stato appeso il sigillo dottorale, non conservato, come previsto nell'escatocollo vergato dal notaio di seguito al testo del *consilium*:

Et Ego Millam(e)ttus quodam Martini Millam(e)tti imperialis auctoritate notarius predictas allegationes et consillium mandato dicti domini Alberti s(upra)s(crypti) et ss. ss. et ipsas allegationes et consillium dominus dominus Albertus suo sigillo proprio sigillari mandavit.

Il notaio non ha trascritto il *casus*, che si trova di mano francese su una diversa pergamena, poi cucita anch'essa con quella del *consilium*, e si conclude con la richiesta di appensione del sigillo al consulente⁹⁴; anche su questa cucitura fu apposto un sigillo, non conservato, di forma circolare.

92. La copia fu realizzata probabilmente presso il ricevente da una mano principale – che ha eseguito *casus* e *consilium* – coadiuvata da un correttore che ha integrato la sezione di testo omessa per errore, entrambi amanuensi transalpini. Manca il brano che segue alla *positio casus* negli altri tre *consilia* del dossier con la richiesta dell'appensione del sigillo, che comunque in questo caso non sarebbe stata possibile. Un'autenticazione della copia – del resto non necessaria in questo contesto – può essere esclusa per l'assenza dei fori per l'appensione del sigillo nel margine inferiore della pergamena.

93. Alberto, figlio del grande Odofredo dei Denari, docente a Bologna e collega di Francesco di Accursio, morì nel 1299; numerosi documenti relativi alla sua biografia sono editi da A. PADOVANI, *L'archivio di Odofredo. Le pergamene della famiglia Gandolfi Odofredi. Edizione e regesto (1163-1499)*, Spoleto 1992, *ad indicem*.

94. Il tenore del brano corrisponde a quello presente nel *consilium* di Dino, trascritto più avanti; il correttore introduce «et eius solutione», non nell'interlinea, ma su rasura probabilmente di «et trasmi//», sostituito al rigo sottostante con «remi//», dando luogo così alla variante «trasmitenda / remitenda».

Il *consilium* di Dino (B 3858; TAV. X), il cui testo è passato privo del *casus* («In questione premissa primo dicendum videtur quod Seius non teneatur restituere feuda et gardias seu vasallos de quibus agitur... – et ideo verba laudi excipientia iuramenta non vendicant sibi locum») alla tradizione universitaria⁹⁵, fu edito al nr. 50 della sua raccolta a stampa⁹⁶, e rappresenta un esempio diverso dai precedenti. Il suo testo è stato eseguito da una mano cancelleresca, calligrafica, e non si conclude con una formula di *roboratio*, né è seguito da un escatocollo. Nel margine inferiore della pergamena presenta tuttavia i fori dell'appensione del sigillo dell'autore, espressamente prevista a garanzia d'autenticità in fine alla richiesta del parere, che scritta da mano corsiva francese si è conservata in originale: «Questio ipsa traditur domino Dyno legum doctori examinanda et disputanda pro utroque parte legibus, argumentis et rationalibus rationibus et terminata per ipsum in scriptis cum allegationibus utriusque partis [et eius solutione *interl.* (altra mano)] et trasmitenda (!) sub suo patenti et pendenti sigillo». La pergamena della richiesta, anche in questo caso, è stata cucita insieme a quella del *consilium*, e sulla cucitura è stato apposto un sigillo di forma circolare⁹⁷.

Giacché la prassi della *roboratio* può considerarsi usuale per Dino e la sua epoca, si può supporre che se egli avesse consegnato un originale dottorale autografo avrebbe seguito una procedura analoga a quella adottata nello stesso caso giuridico dai suoi contemporanei a Bologna, Gerardo da Cornazzano, il cui autografo si è preservato (B 3860; TAV. IX), e Giovanni da Monte Murlo, il cui *consilium* in redazione dottorale ci è pervenuto in copia (B 3859), ricorrendo anch'egli a una formula di *roboratio* facente riferimento all'apposizione del sigillo⁹⁸.

95. BELLOMO, *Quaestiones in iure civili*, pp. 380-381, 434-435.

96. MURANO, *Excerpta fideliter*, p. 5; GIORDANENGO, *Consilia feudalina*, p. 163.

97. L'uniformità di queste procedure di cucitura con apposizione di sigilli, benché di due forme diverse, fra le pergamene dei *casus* e dei *consilia* di Cornazzano, di Alberto di Odofredo e di Dino, induce a ritenere che ciò si sia verificato probabilmente allo scopo della loro archiviazione presso il ricevente; nel qual caso le impronte sulla cucitura non apparirebbero a un sigillo autoriale; del resto anche la copia del *consilium* del Monte Murlo pare eseguita presso il ricevente; cfr. *supra* nota 91.

98. Il *consilium* di Dino (B 3858; TAV. X) è stato ritenuto un originale autografo, in base soltanto alla constatazione dell'attuale perdita dei "sigilli", reiteratamente da G. MURANO, *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in «Reti Medievali» 15 (2014), p. 6; EAD., s.v. Dino del Mugello, in *Autographa*, I, 2, pp. 54 e 62 (nella didascalia della fig. 21); EAD., *Excerpta fideliter*, pp. 3-4.

Tenuto conto del contesto in cui fu rilasciato, nella Bologna del 1288, il *consilium* di Dino (B 3858; TAV. X) manca dei requisiti di un originale autografo. Pare trattarsi invero di una copia, da considerarsi autenticata dall'autore con l'appensione del proprio sigillo attualmente non conservato, che fu eseguita da un amanuense di professione, aduso a scrivere atti nella sua elegante grafia già nel terzo quarto del secolo, in base probabilmente a un originale inviato ad altro destinatario. Si può supporre che questo fosse un originale notarile, di cui non fu trascritto l'escatocollo contenente in una formula riecheggiante la *roboratio* la previsione dell'appensione del sigillo del consulente, che non potrebbe altrimenti mancare, come del resto si rileva nell'originale notarile di Alberto di Odofredo (B 3857), e analogamente al tipo degli escatocolli presenti nei *consilia* dello stesso Dino confluiti in copia nei manuali inquisitoriali, che si sono segnalati.

Senza perdere di vista il fatto che il materiale conservato per il Duecento è estremamente lacunoso, giunti con Dino alla sua fine, si può tentare un bilancio per quanto provvisorio delle prassi documentarie per l'emissione dei *consilia* in uso in questo secolo. In sintesi: all'opzione dell'atto pubblico si ricorse per ogni genere di *consilium*, sia *iudiciale* che *pro parte*; il notaio trascriveva anche le formule di sottoscrizione dei consulenti presenti nella minuta. Nell'ambito dei *consilia* dottorali l'autografia totale con ricorso al sigillo, senza formule di sottoscrizione o di *roboratio*, fu preferita nel contesto specifico dei *consilia iudicialia* emessi *incontinenti*, a diretto contatto con l'autorità richiedente. Una terza ipotesi, anch'essa dottorale, è quella di autografia totale del testo con ricorso, in fine, ad una formula di *roboratio* facente riferimento all'applicazione / appensione del sigillo, che poteva essere prescelta in alternativa all'*instrumentum* per ogni genere di *consilium*. Anche di questi *consilia* tuttavia si produssero *instrumenta* – probabilmente per scopi di archiviazione – nei quali il notaio trascriveva talvolta le formule dottorali di *roboratio*, facendo seguire il proprio escatocollo, o tal'altra invece inseriva nell'escatocollo una formula equivalente alla *roboratio*.

Di tutti questi generi di *consilia* si potevano approntare anche semplici copie, che se richiesto dalle circostanze erano comunque suscettibili di autenticazione. Bisogna tener conto del fatto che in un contesto di autenticità per la presenza di un sigillo, qualora la mano dell'autore non sia altrimenti nota, potrebbe risultare arduo distinguere un autografo da una copia autenticata. La considerazione delle prassi

scrittorie e documentarie in uso nelle varie epoche, e la loro ricostruzione, possono dunque rappresentare un valido ausilio e criterio di riferimento per la definizione dei contesti autoriali autografi – come per il Duecento quello della *roboratio* e più tardi la *subscriptio sub sigillo* – e per la corretta identificazione delle mani dei giuristi consulenti.

APPENDICE

II

Esempi di sottoscrizioni non autografe con applicazione del sigillo del consulente

Perché l'apposizione del sigillo possa comprovare l'autografia di una *subscriptio* o del testo di un *consilium* si richiede il ricorso a determinate formule autoreferenziali facenti riferimento espresso o implicito all'autografia e che ne prevedano appunto l'applicazione, come quelle prese in esame, che si erano affermate, a partire dal secondo quarto del secolo XIV, al tempo di Cino e di Bartolo, soprattutto in area perugina. Il contesto di autenticità cui dà luogo il sigillo non basterebbe da solo a dar prova anche di autografia.

Per la corretta identificazione delle mani dei consulenti non deve perdersi di vista il fatto che – anche in questo ambito di autenticità per la presenza di sigillo – per motivi del tutto contingenti il consulente può talora aver rinunciato a sottoscrivere di proprio pugno, affidandone il compito al segretario cui era demandata l'apposizione dell'impronta sigillare e che spesso ha vergato anche il testo del *consilium*. Il consulente si prende comunque cura di dichiararlo espressamente ricorrendo a formule di sottoscrizione che indicano il loro carattere non autografo. Per non incorrere in grossolani errori di attribuzione, le sottoscrizioni richiedono dunque un'attenta lettura prima di poter essere considerate autografe in base soltanto alla presenza del sigillo dell'autore.

Pare esser ricorso non di rado a questo stratagemma di far sottoscrivere i segretari Bonaccorso da Sassoferrato, fratello di Bartolo.

Nel ms. PO 58 appartenuto a Tommaso Diplovatazio e proveniente dalla sua biblioteca, che contiene una raccolta di *consilia* di argomento eugubino⁹⁹, almeno quattro *consilia* originali di Bonaccorso, provvisti d'impronte sigillari, presentano sottoscrizioni di mani diverse che hanno eseguito anche il testo. Nessuna di esse appartiene invero all'autore che ha affidato il compito di sottoscrivere al segretario, come risulta dal tenore delle sottoscrizioni, pressoché identiche (f. 19r): «Et ita videtur michi Bonacursio de Saxoferrato legum doctori salvo semper consilio veriori in cuius rei testimonium me hic subscribi feci meoque anulo bullari et sigillari»¹⁰⁰.

Una formula analoga, contenente l'espressione verbale al passivo «subscribi feci», si riscontra anche nella sottoscrizione non autografa di un *consilium* originale di Pietro degli Ubaldi, fratello di Baldo, nello stesso PO 58, che contiene inoltre alcuni autografi certi di questo autore: «Et ita consulo ego Petrus de Perusio utriusque iuris doctor ad quorum fidem subscribi feci et sigillum consuetum apponi» (f. 92v)¹⁰¹.

A questo *consilium* di Pietro segue sul prossimo foglio una sottoscrizione autografa di Sallustio (Guglielmi) Buonguglielmi, nipote di Bartolo, che vuol essere anche una adesione espressa ai *consilia* che la precedono, nella quale ricorre la formula consueta: «et ad fidem me subscripsi»¹⁰². Ma anche Sallustio si è avvalso talvolta della facoltà di far sottoscrivere il suo segretario, come si può osservare in un suo *consilium* nel ms. BNCF, Magl. XXIX.193, che presenta la formula (f. 39v): «Ego

99. Sul PO 58, cfr. *supra* nota 68.

100. Le altre sottoscrizioni si trovano a f. 16v: ««Et ita videtur michi Bonacursio Cicchi de Saxoferrato in cuius rei testimonium me hic subscribi feci meoque anulo sigillari»; f. 20v: «... in cuius rei testimonium michi subscribi feci meoque anulo sigillari»; f. 23v: «... in cuius rei testimonium me hic subscribi feci meoque sigillo sigillari».

101. La mano di Pietro degli Ubaldi è stata identificata correttamente da TH. WOELKI, s.v. Pietro degli Ubaldi, in *Autographa*, I.2, pp. 115-118, in part a p. 115, fig. 36, con riproduzione di altro *consilium* non autografo dell'autore corredato del sigillo (Perugia, BCA 1007 [M 30]), di mano calligrafica; nella *subscriptio* si legge la stessa formula «subscribi feci et sigillum consuetum apponi»; autografi di Pietro degli Ubaldi si riscontrano nel PO 58 ai ff. 69v, 70r, 85v, 86r-87v, 90r (cfr. *supra* nota 76).

102. PO 58, f. 93r: «Quod supra dictum est et consultum per suprascriptos famosissimos doctores, dico et consulo ego Salustius domini Guillelmi de Perusio legum doctor et ad fidem me subscripsi et consueto feci sigillari sigillo in allegationibus non insistens quia requisitus de subscriptione tantum»; il testo di due sottoscrizioni autografe di Sallustio è edito da MORDINI, *Consilia e scritture*, pp. 23 e 26 nr. 10 e 16.

Salustius... et ad fidem subscribi et consuetum sigillum apponi mandavi»¹⁰³.

Nei casi testé ricordati a titolo di esempio – significativi del resto anche per l'appartenenza di quegli autori ai circoli perugini dove si erano affermate le nuove prassi autografiche e documentarie – i *consilia* sono degli originali, benché in forma non autografa, da considerarsi autentici in quanto furono emessi dall'autore con l'ausilio dei suoi segretari, che hanno sottoscritto e apposto il sigillo a nome e per espresso incarico del consulente. Non si trattava propriamente di *consilia* in copia.

Il sigillo può essere stato apposto invero anche in altri contesti a *consilia* non autografi. Può trattarsi talvolta di copie di ambito non librario, nelle quali sono state trascritte anche le formule autenticanti di sottoscrizione. Se, nonostante la presenza di un sigillo, magari *anulo*, il testo del *consilium* non risulti autografo in base alla conoscenza che abbiamo della mano dell'autore, possiamo dedurne di trovarci dinanzi a una copia autenticata e non a un originale. Il sigillo – non rileva in questo caso se dell'autore – sta a garantire l'autenticità del testo in rapporto all'autografo da cui fu trascritto¹⁰⁴. Va detto che nel complesso della documentazione pervenuta le copie autenticate non paiono frequenti, forse anche perché non facilmente riconoscibili.

103. Quel foglio 39v del Magliabechiano è ora riprodotto, come se si trattasse di un autografo, in MURANO, s.v. Sallustio Buonguglielmi, in *Autographa*, I.1, pp. 165-169, in part. p. 170, fig. 48 e p. 165; si noti che all'interno di questa voce non è stato riprodotto invero alcun autografo di Sallustio; anche il catalogo della sua biblioteca, edito da L. MARTINES, ora nelle immagini alle pp. 166-167, fig. 47, nonostante l'intestazione in prima persona, non è della sua mano, che invece da tempo è nota nel ms. Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" I.D.64, minutarlo dei suoi *consilia* perlopiù autografo, e nel codice Paris, BNF, NAL 1700, in parte della sua mano, cfr. COLLI, *Collezioni d'autore*, pp. 336-337 nota 43 (= pp. 328*-329*).

104. In proposito si può segnalare un *consilium* di Baldo degli Ubaldi nel ms. London, BL, Additional 21613 (cfr. *supra* nota 87), 164r-165r, che non è della sua mano; il bifoglio su cui si trova risulta inserito all'interno dei fogli contenenti un testo non autografo di Ludovico Albergotti sullo stesso tema (ff. 159r-161r, 161r-163v [cons. Baldi], 166r). La sottoscrizione, della stessa mano del testo, è accompagnata da un sigillo *anulo*, apposto al centro del margine inferiore del foglio, e seguita da una nota di altra mano corsiva che dà ragguagli sul contenuto del *consilium* e si conclude con: «Baldus propria manu». La copia fu eseguita forse in base all'originale, autografo quanto meno nella *subscriptio*, e di ciò intende dar notizia la nota corsiva, da considerarsi un'autenticazione.

APPENDICE

III

Breve digressione sulla scrittura dei giuristi del Trecento

La citata *additio* ad un *consilium* di Baldo degli Ubaldi, relativa alla qualità della sua scrittura e alla *variatio manus*, nel contesto della *subscriptio sub sigillo*, consente di far luce in ambito di autografia e autenticità sulle sue prassi scritte – di certo rappresentative per la sua e le precedenti generazioni di giuristi – in rapporto anche alla riconoscibilità della propria mano.

L'attribuibilità/riconoscibilità della mano degli autori è un presupposto importante del loro stesso lavoro nei vari ambiti operativi, non in ultimo in sede di pubblicazione delle opere in ambito scolastico, ma lo è d'altro canto anche per le nostre indagini. I *consilia* originali, con le loro sottoscrizioni autografe munite di sigillo, e talora anche il testo di mano del consulente, negli ultimi decenni hanno consentito per mezzo di una *expertise* paleografica l'identificazione di manoscritti autografi e idiografi di opere esegetiche di quegli autori¹⁰⁵. Ciò si è reso possibile per alcuni dei giuristi tra i maggiori della loro epoca, quali, ad esempio, Giovanni d'Andrea, di cui sono pervenute *lecturae* autografe anteriori al 1317 in un codice cesenate¹⁰⁶, Bartolo da Sassoferrato, già ricordato per l'autografo di una parte del suo *Tractatus Tiberiadis*, datato 1355 (TAV. VI), Baldo degli Ubaldi, del quale, oltre all'esemplare di

105. COLLI, *A proposito di autografi, passim*. La strada da seguire in queste nostre identificazioni ci è stata indicata da Felino Sandei († 1503), il maggior collezionista di libri giuridici della sua epoca, che tra le rarità della sua biblioteca possedeva anche il minutorio autografo dei *consilia* di Francesco Zabarella: il codice Lucca, BCF 258; di particolare interesse la nota di sua mano in cui Felino, in rapporto alla presenza delle tracce di cera rossa di un sigillo a fianco di una sottoscrizione dello Zabarella, rileva l'autografia, oltre che di questa, dei restanti *consilia* del BCF 258 (f. 44v); cfr. V. COLLI, *Felino Sandei, docente e editore di Rota, quale editore e collezionista di opere giuridiche autografe e rare*, in «Codex Studies» 1 (2017), pp. 95-171, in part. p. 121 nota 76; in base a questo manoscritto fu prodotta a cura dello stesso Felino l'*editio princeps* pesciatina dell'opera (1490), ora indagata da E. R. BARBIERI - G. MURANO, *Nel sesto centenario zabarelliano. L'originale dei Consilia di Francesco Zabarella († 1417) esemplare di tipografia dell'editio princeps del 1490*, in «La Bibliofilia» 119 (2017), pp. 1-32.

106. V. COLLI - G. MURANO, *Un codice d'autore con autografi di Giovanni d'Andrea (ms. Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.II.3)*, in «Ius commune» 24 (1997), pp. 1-23, con tavv., anche in COLLI, *Giuristi medievali*, pp. 407*-434*.

dedica della *Lectura feudorum* di cui si è detto, sono emersi vari idiografi (TAVV. VIII-IX) e autografi di opere esegetiche¹⁰⁷.

Gli autografi di Bartolo, *consilia* e *Tractatus Tiberiadis* (TAVV. V-VI), nei quali si riscontra una scrittura di esecuzione corsiva, una minuscola usuale, con fattezze personali che conserva analoghi atteggiamenti in entrambi i contesti¹⁰⁸, offrono un significativo esempio di come gli autori giuristi, verso la metà del Trecento, nella stesura e per la scritturazione di testi appartenenti a generi letterari di diversa natura, ricorrano alla tipologia grafica riscontrabile nelle loro sottoscrizioni autografe. Va pure detto che il giurista, consulente e professore, in genere non si attiva come copista, e soltanto raramente come copista di sé stesso, appunto come Bartolo nel *Tiberiadis*; spesso può fare affidamento su uno staff oltre che di segretari anche di allievi e collaboratori, come per Bartolo furono suo genero Niccolò Alessandri e forse – secondo il racconto del Diplovatazio – anche l'amico e collega Francesco Tigrini¹⁰⁹.

Nell'ambito di scritture personalizzate, che restano ben riconoscibili le une dalle altre, la tipologia può variare, entro certi limiti, da un autore all'altro, ma il modello grafico adottato dagli autori nelle sottoscrizioni non viene abbandonato in altri contesti, seppur con gli adattamenti e le varianti del caso, relativi all'ambito istituzionale, all'eventuale minore ufficialità della copia di altri generi di testi, o alle esigenze di una esecuzione meno posata della scrittura. In un quadro di sostanziale omogeneità, gli autori giuristi ricorrono ad una medesima tipologia grafica – si tratta sempre di scritture che si distinguono da quelle degli amanuensi e dei segretari – nei diversi contesti, sia per la sottoscrizione di un *consilium* o la registrazione di una minuta, che per eseguire una copia in pulito di un'opera esegetica (come Bartolo e Giovanni d'Andrea) o per inserire postille aggiuntive in un manoscritto autoriale, come, ad

107. V. COLLI, *Le opere di Baldo. Dal codice d'autore all'edizione a stampa*, in C. FROVA - M. G. NICO OTTAVIANI (edd.), *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, Perugia 2005, pp. 25-85.

108. Sugli autografi bartoliani cfr. COLLI, *La biblioteca di Bartolo, passim*, in part. pp. 67-70, 74-79, 84-90; a proposito della scrittura dei *consilia* e del *Tractatus* della sua mano (figg. 5-6) si può osservare un analogo segno abbreviativo per ~, l'analogo disegno dell'occhiello inferiore della g minuscola (piuttosto schiacciato e nella sottoscrizione talvolta in maniera accentuata), il segno tachigrafico per 'con' con curvatura spezzata, la leggera volta a destra della parte finale di alcune lettere (come la m), il raddoppio del corpo di s, etc., cfr. *Ibid.* p. 86 nota 52.

109. COLLI, *La biblioteca di Bartolo*, p. 86; cfr. *supra* nota 53.

esempio, Pietro d'Ancarano, nell'idiografo della sua *Lectura Decretalium*, appartenuto a Felino Sandei (ms. Lucca, BCF 165)¹¹⁰.

Nello scrivere e rielaborare le loro opere i giuristi ricorrono a una scrittura usuale, denominata da Cencetti "scrittura dei dotti"¹¹¹, che ha mantenuto pressoché invariate le sue caratteristiche nell'arco di oltre un secolo. Si tratta di una *textualis* personalizzata eseguita talvolta in forma veloce e legata, che rispecchia i connotati tipici della *littera minuta cursiva* (Casamassima) del tempo¹¹². Nell'ambito del sistema grafico delle *litterae modernae* (o gotica che dir si voglia), le grafie degli autori hanno variato nel tempo e secondo le occasioni assumendo talora tratti maggiormente correnti. Il passaggio al modulo corsivo tuttavia si realizza nell'ambito di una gradazione di esecuzione, senza che ciò implichi l'adozione di una diversa scrittura. Non si pone in questo contesto un problema di digrafismo per la identificazione delle mani degli autori¹¹³.

A fine Trecento la libreria semplificata di Baldo degli Ubaldi, ormai anziano, di cui si è avvalso pur nelle sue varianti nell'arco di oltre mezzo

110. COLLI, *Felino Sandei*, pp. 134-35, 143-47 (Appendice II), tavv. XX-XXII; un *consilium* autografo dell'Ancarano dal Ravenna, BClass 485/ III, p. 79, alla tav. XIX. Felino ha riconosciuto l'autografia delle postille dell'Ancarano nel ms. Lucca, BCF 165, da lui rilevata nella nota a f. 26or, in base ai *consilia* originali che conosceva dell'autore (cfr. *supra* nota 105).

111. G. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina. Dalle lezioni di paleografia* (Bologna. a.a. 1953-54), rist. a cura di G. GUERRINI FERRI (Bologna 1997), pp. 207-208, descrive così la "scrittura dei dotti": "E la congettura che i modelli ideali proposti agli scolari fossero diversi secondo il diverso scopo a cui era indirizzata la scuola potrebbe esser confermata dalla constatazione che la scarsissima documentazione pervenutaci della scrittura di medici, giuristi, dottori offre assai facilmente, quanto meno per la metà e la seconda metà del secolo XIII, caratteri diversi tanto da quelli della contemporanea notarile quanto da quelli della successiva mercantesca, ma che tuttavia non si saprebbe definire altrimenti se non con la generica osservazione della loro maggiore affinità con la scrittura libraria. Alcuni, che hanno occasionalmente constatato questa diversità, parlano di 'scrittura dei dotti', ma si tratta in realtà di scritture individuali e singole, taluna delle quali sembra più vicina a quelle del principio del secolo che alle coeve per effetto del tracciato nitido, spesso di dimensioni piuttosto grandi, con le aste non troppo alte e le righe serrate; altre, invece, più capricciose, sono veramente un tracciato corsivo della gotica libraria, in particolare delle *litterae scolastiche*; è interessante notare che, fra i giuristi dei quali possediamo autografi, quelli che, come Jacopo Bottrigari († 1348) avevano da giovani compiuto studi di notariato, usavano una scrittura non da 'dotto', ma appunto notarile... e la differenza di tali 'scritture di dotti' in confronto della notarile appare soprattutto se si trovano vergate l'una accanto all'altra... come in molti registri... nei quali in mezzo agli atti delle cause, scritti dai notai, si trovano pareri autografi di giuristi... Nel corso del secolo XIV le differenze fra le scritture dei dotti e quella notarile si attenuano... Alla fine di quel secolo e nel successivo le differenze sono completamente scomparse...".

112. E. CASAMASSIMA, *Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina del Medioevo*, Roma 1988, pp. 93-147.

113. Sul tema del poligrafismo, cfr. T. DE ROBERTIS, *Una mano tante scritture. Problemi di metodo nell'identificazione degli autografi*, in *Medieval Autograph Manuscripts*, pp. 18-38.

secolo, sia nei *consilia*, che per postillare gli idiografi delle sue opere (TAV. VIII), risulta ben riconoscibile tra le corsive di stile notarile-cancelleresco dei suoi giovani segretari, che hanno raccolto per lui le minute dei *consilia* e dei testi esegetici.

Lapo da Castiglionchio senior († 1381), canonista, contemporaneo e amico di Baldo e del Petrarca, offre un esempio significativo delle strategie di autoscrittura dei giuristi del suo rango e della sua epoca. L'omogeneità della sua scrittura, nonostante le varianti della sua mano, nei vari contesti della sua attività d'intellettuale e di giurista può sembrare sorprendente. Si può osservare che la sua *subscriptio* autografa nel codice dell'Ospedale del Ceppo di Pistoia (TAV. XI), già ricordata, viene a porsi come *trait d'union* tra le diverse varianti della sua mano, in contesti molto diversi: da un lato le sue postille autografe in un codice petrarchesco Laurenziano (Pl. 26 sin. 10), dall'altro il minutarlo in gran parte autografo dei suoi *consilia* nel ms. London, BL Arundel 497, nel quale la grafia presenta nel complesso una certa incostanza e fu eseguita con notevole impeto (TAV. XII). Tuttavia, la scrittura di Lapo pare conservare immutate le proprie caratteristiche distintive nel tratteggio di alcune lettere e legature significative che lascia riconoscere una stessa mano e una stessa tipologia grafica; persino quando ha annotato le sue "ricordanze", notizie autobiografiche e di storia familiare sicuramente autografe in lingua volgare, nelle quali è stata riscontrata una coloritura mercantesca¹¹⁴.

Diverso il caso di Giovanni da Legnano che, nonostante il suo rango e la sua fama, si è avvalso sempre di una corsiva piuttosto frettolosa e poco curata, con la quale ha eseguito postille persino nell'esemplare di dedica a Gregorio XI dei suoi trattati, nel BAV, Vat. lat 2639, codice miniato di fattura bolognese e di altissimo pregio, tenendo così fede anch'egli all'omogeneità della scrittura degli interventi autografi¹¹⁵.

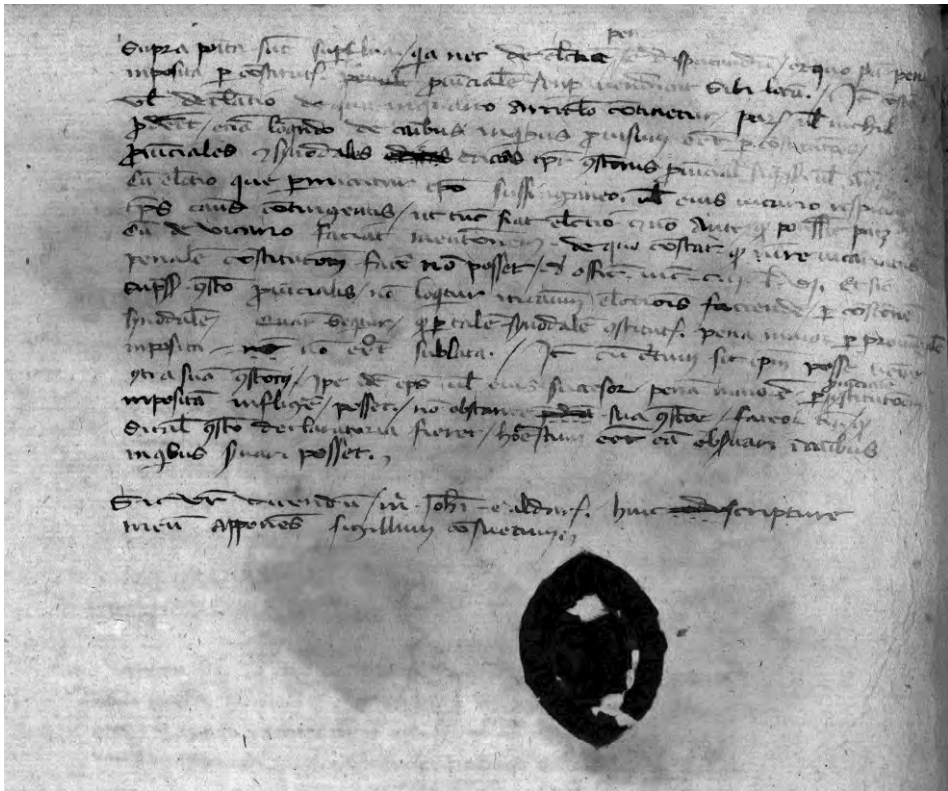
114. Su questi autografi di Lapo cfr. COLLI, *Per uno studio della letteratura consiliare*, pp. 25-35, in part. pp. 31-33; cfr. *supra* nota 63; le sue postille nel Laurenziano e le "ricordanze" sono indagate dal punto di vista paleografico da M. PALMA, *La mano di Lapo da Castiglionchio il Vecchio nel Laurenziano S. Croce 26 sin. 10*, in «Italia medioevale e umanistica» 17 (1974), pp. 515-516, con tavv.

115. Tre postille autografe in questo codice Vaticano sono ora segnalate da A. BARTOCCI, s.v. Giovanni da Legnano, in *Autographa*, I.1, pp. 87-101, in part. p. 93; che riproduce soltanto una sottoscrizione in corsiva di un *consilium* dell'autore, a p. 99 fig. 30 e in epigrafe; descrizione e riproduzione digitale del BAV, Vat. lat. 2639 ora in DVL (<https://digi.vatlib.it>).

ABSTRACT

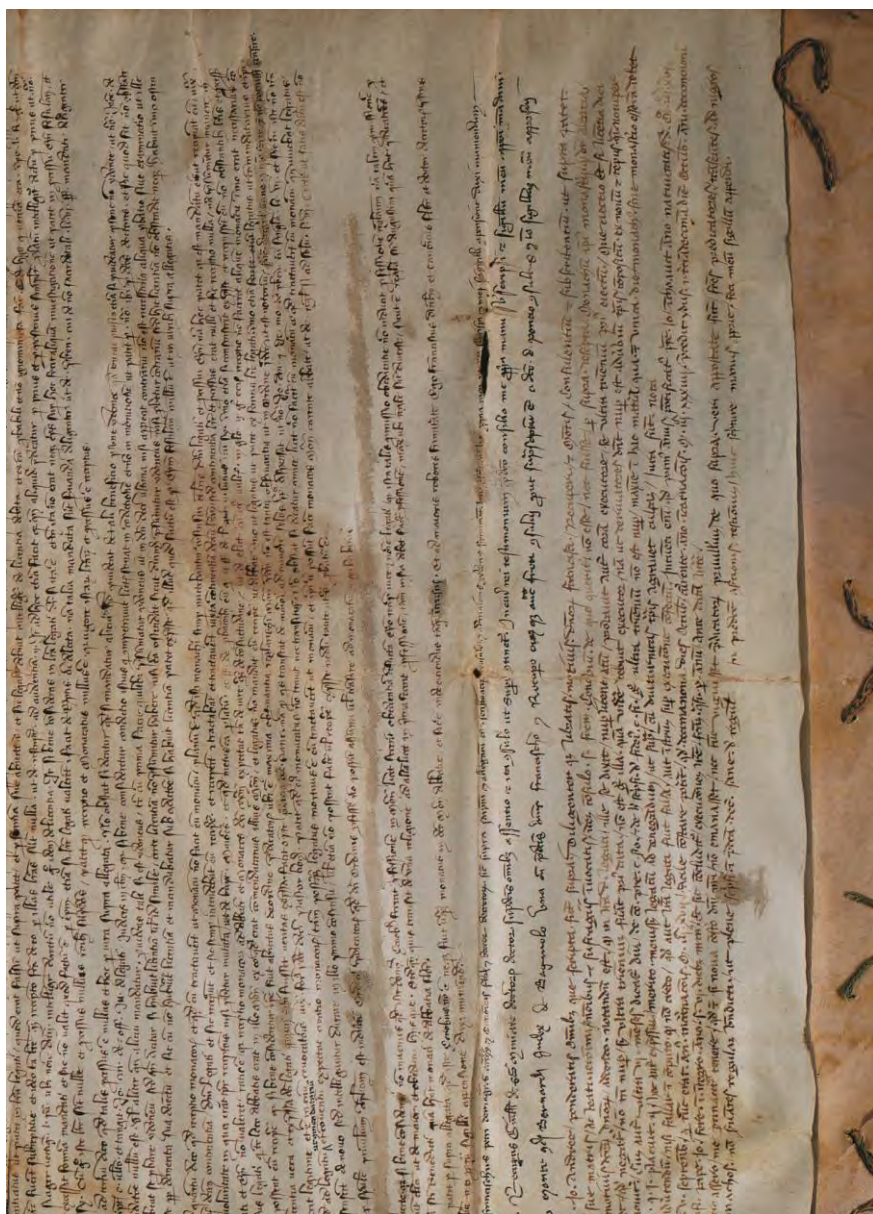
In the middle of the 14th century the *doctores*, jurists who taught at the universities of central and Northern Italy, were accustomed to give legal opinions at the request of judges or other legal institutions (*consilia sapientis iudicialis*), and also on behalf of parties to a lawsuit (*consilia pro parte*). As proof of the opinion's authenticity, the jurists would add their red seal, which depicted the doctor in cathedra reading a legal tome, accompanied by an autograph subscription at the foot of the text indicating the author of the opinion through some such standard formula as *et ita dico et consulo ego*: this I call the *scriptio sub sigillo*. Until the beginning of the 14th century various documentary practices had been known. The new practice of the *scriptio sub sigillo*, which became standard in the course of the 14th century, is the origin of the progressive abandonment of recourse to a public act, drafted by a notary, and leads to uniformity in the *layout* of the various kinds of *consilia*. The present study focuses on the evolution of the redactional practices used by jurists active in such consultational work in the 13th and 14th centuries, which included some of the most famous names in Medieval jurisprudence: Accursio and Dino del Mugello (for the 13th century), Cino da Pistoia, Giovanni d'Andrea, Bartolo da Sassoferrato, Lapo da Castiglione sen. and Baldo degli Ubaldi (for the 14th century). A discussion of the aspects of the textuality of some autograph *consilia* of Baldo degli Ubaldi will serve as an introduction to a paleaeographical digression on the style of handwriting of the learned jurists.

Vincenzo Colli Max Planck
Max Planck Institute for European Legal History
colli@rg.mpg.de

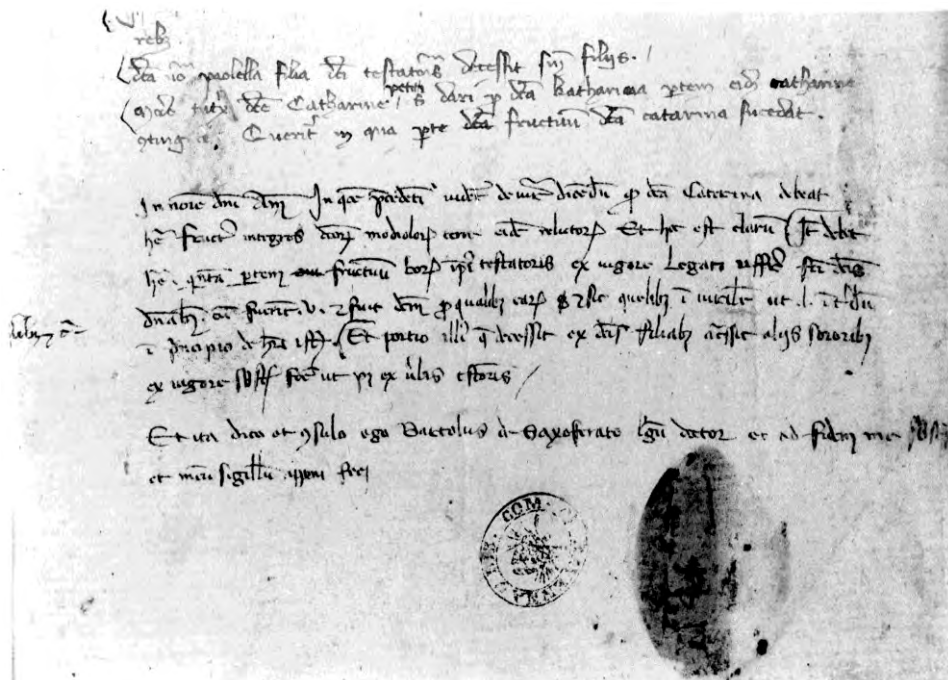


TAV. III. Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo 345, f. 20v.

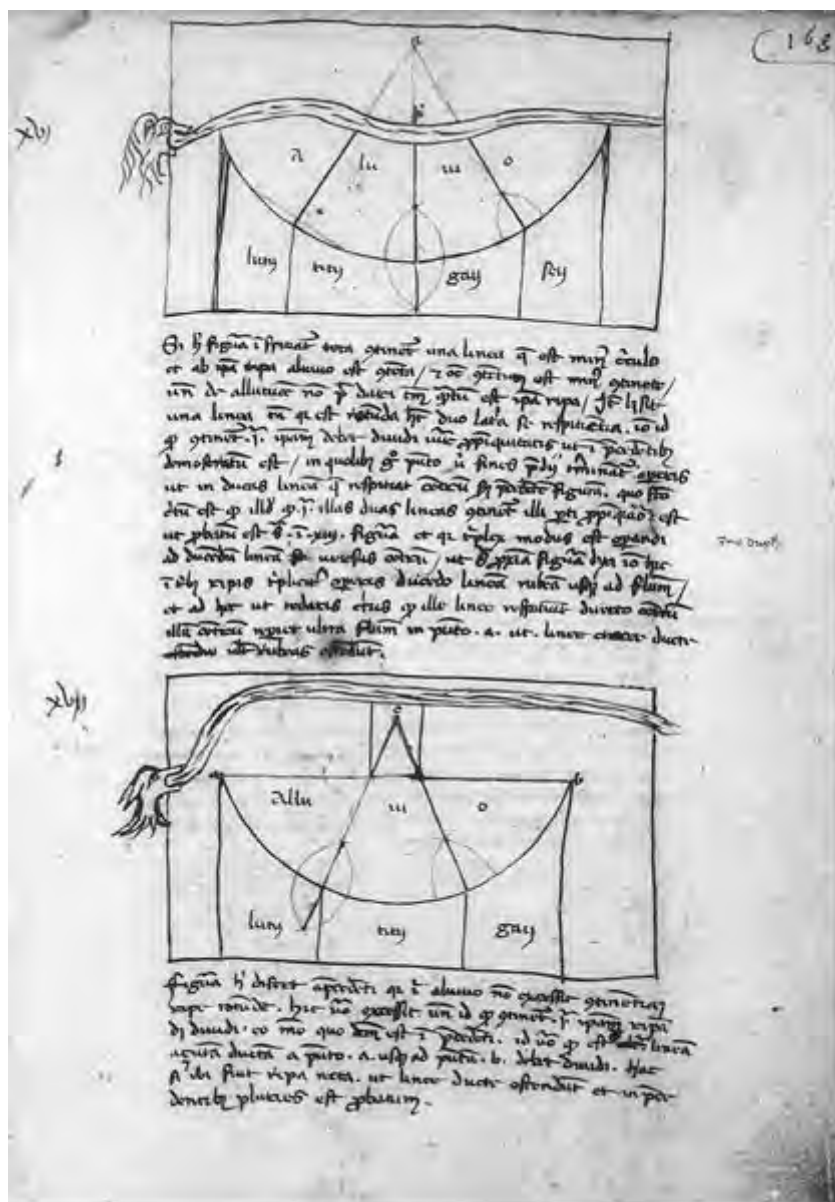
© Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo



TAV. IV. Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Badia fiorentina 1334
ottobre 19
© Firenze, Archivio di Stato

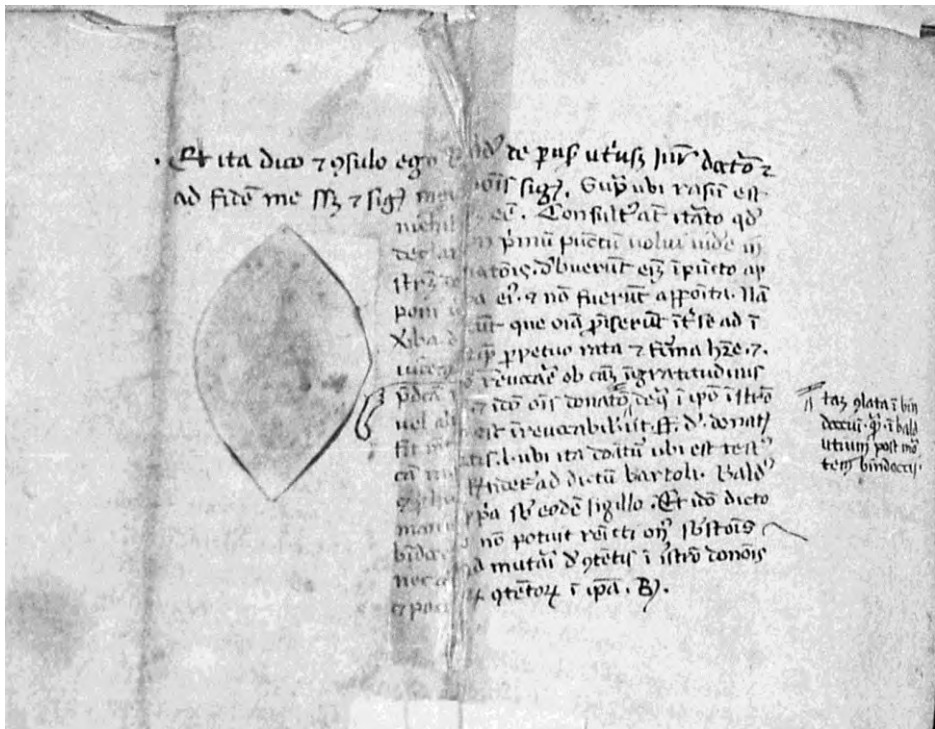


TAV. V. Ravenna, Biblioteca Comunale Classense 448, nr. 9.
© Ravenna, Istituzione Biblioteca Classense



TAV. VI. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 1398, f. 168r.

© Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana



TAV. VII. Pesaro, Biblioteca Oliveriana 58, f. 65v.
 © Pesaro, Biblioteca Oliveriana



TAV. VIII. Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 11727, f. 54v.

© Paris, Bibliothèque nationale de France



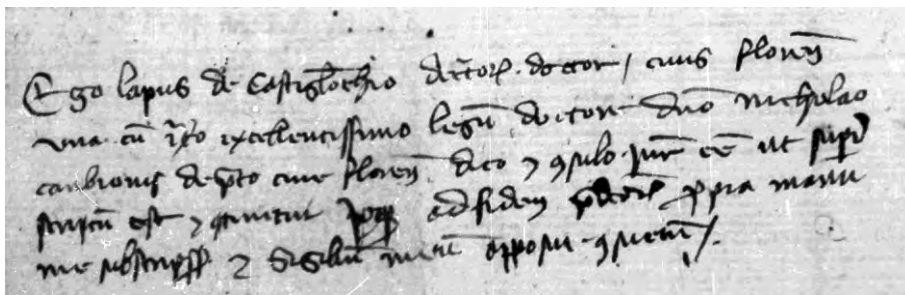
TAV. IX. Grenoble, Archives départementales de l'Isère B 3860.

© Grenoble, Archives départementales de l'Isère



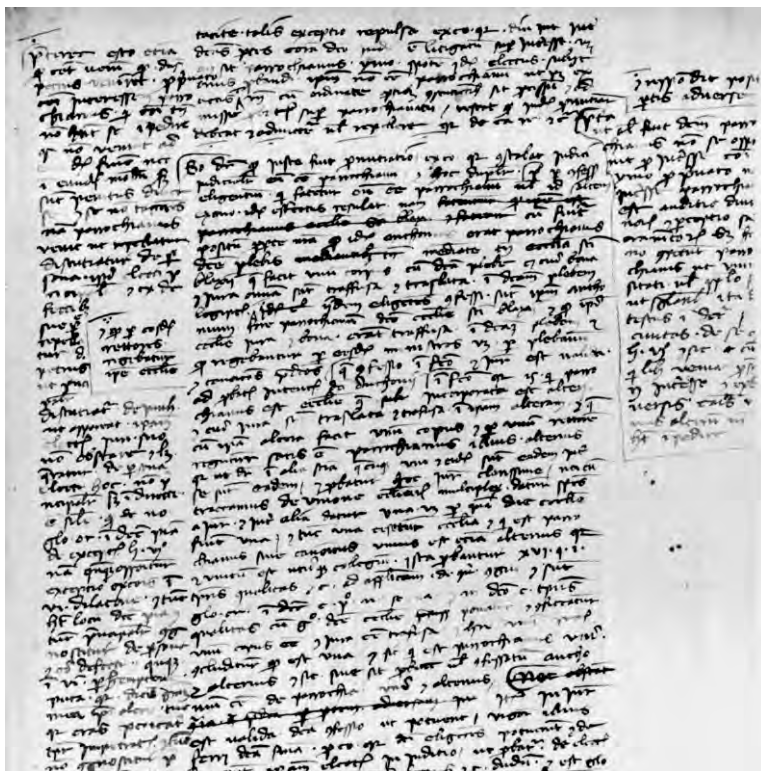
TAV. X. Grenoble, Archives départementales de l'Isère B 3858.

© Grenoble, Archives départementales de l'Isère



TAV. XI. Pistoia, Archivio di Stato, Ospedale del Ceppo 483, f. 9v.

© Pistoia, Archivio di Stato



TAV. XII. London, British Library, Arundel 497, f. 66v.

© London, British Library Board